DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE FORMAZIONE 6 settembre 2022, n. 1313

Approvazione dello schema di atto unilaterale d'obbligo relativo all'Avviso Multimisura per l'attuazione delle misure previste dal Piano Regionale della Garanzia Giovani della Regione Puglia - Fase II - in qualità di Organismo Intermedio del PON IOG.

VISTI gli artt. 4, 5 e 6 della Legge Regionale n.7 del 4.02.1997;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n.3261/98;

VISTI gli artt. 4 e 16 del D.lgs. n. 165 del 30.03.2001 e ss.mm.ii.;

VISTO l'art. 32 della Legge 18.06.2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

VISTO il D.lgs. n. 196 del 2003 - "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss. mm. ed ii.;

VISTO gli artt. 20 e 21 del Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD), di cui al D.L.gs n. 82/2005, come modificato dal D.lgs 13 dicembre 2017 n. 217;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013 che reca disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e definisce disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013 relativo al Fondo sociale europeo che abroga il Regolamento (UE) n. 1081/2006 del Consiglio, e sostiene, all'art. 16, l'"Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile per la lotta alla disoccupazione giovanile";

VISTO il Regolamento (UE - EURATOM) n. 1311/2013 del Consiglio del 2/12/2013 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 288/2014 del 25/02/2014 della Commissione che stabilisce le modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda il modello per i programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione;

VISTO il Regolamento (UE) n. 215/2014 della Commissione del 07/03/2014 che stabilisce norme di attuazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda le metodologie per il sostegno in materia di cambiamenti climatici, la determinazione dei target intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi strutturali e di investimento europei;

VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7/01/2014 recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei;

VISTA la Comunicazione della Commissione COM (2013) 144, relativa alla Youth Employment Initiative, che rappresenta un'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile, aperta a tutte le Regioni con un livello di disoccupazione giovanile superiore al 25%;

VISTA la Raccomandazione del Consiglio del 22/04/2013, che delinea lo schema di opportunità per i giovani, promosso dalla suddetta Comunicazione della Commissione COM (2013) 144, istituendo una 'garanzia' per i giovani ed invitando gli Stati Membri a garantire ai giovani con meno di 25 anni un'offerta qualitativamente valida di lavoro, di proseguimento degli studi, di apprendistato o di tirocinio o altra misura di formazione entro quattro mesi dall'inizio della disoccupazione o dall'uscita dal sistema di istruzione formale;

CONSIDERATO che il Consiglio europeo, con le conclusioni del quadro finanziario pluriennale dell'8/02/2013 ha deciso di creare un'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile per il periodo 2014-2020 al fine di sostenere le misure esposte nel pacchetto sull'occupazione giovanile proposte dalla Commissione il 5/12/2012 e, in particolare, per sostenere la garanzia per i giovani;

VISTO il "Piano di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani" presentato alla Commissione il 23/12/2013 ed avente ad oggetto la definizione delle azioni comuni da intraprendere sul territorio italiano;

VISTO l'Accordo di Partenariato relativo al periodo di programmazione comunitaria 2014 - 2020 adottato dalla Commissione europea con Decisione del 29/10/2014, che individua il Programma Operativo Nazionale per l'attuazione della Iniziativa Europea per l'Occupazione dei Giovani tra i Programmi Operativi Nazionali finanziati dal Fondo Sociale Europeo;

VISTO il "Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani" (PON IOG), approvato con Decisione della Commissione europea C(2014)4969 del 11/07/2014, con cui l'Italia ha definito lo strumento attuativo della Garanzia Giovani;

VISTA la Decisione C(2017)8927 del 18/12/2017 con cui la Commissione europea ha modificato la Decisione C(2014)4969 del 11/07/2014, approvando la riprogrammazione delle risorse del "Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani" (PON IOG);

VISTO il Decreto Direttoriale n. 24 del 23/01/2019 con cui l'ANPAL, a modifica del Decreto Direttoriale n. 22 del 17/01/2018, ha ripartito le risorse aggiuntive derivanti dal rifinanziamento del PON IOG, assegnando alla Regione Puglia risorse aggiuntive pari ad € 145.842.008,00, di cui € 57.626.071,00, a valere sull'Asse I ed € 88.215.937,00, a valere sull'Asse I-bis;

VISTA la nota prot. n. 2260 del 21/02/2018 con cui l'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro ha trasmesso lo schema di Convenzione per l'attuazione delle attività relative alla nuova fase del Programma "Iniziativa Occupazione Giovani", individuando la Regione Puglia quale Organismo Intermedio del PON IOG ex art. 123, comma 7, del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e delegando quindi alla medesima Regione tutte le funzioni previste dall'art. 125 del sopra citato Regolamento (UE) n. 1303/2013;

VISTA la D.G.R. n. 483 del 27/03/2018, con cui l'Amministrazione regionale:

- ha approvato lo schema di Convenzione, con i relativi allegati, trasmesso dall'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro con nota prot. n. 2260 del 21/02/2018, per l'attuazione delle attività relative alla nuova fase del Programma "Iniziativa Occupazione Giovani", che individua la Regione Puglia quale Organismo Intermedio del PON IOG ex art. 123, comma 7, del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e delega quindi alla medesima Regione tutte le funzioni previste dall'art. 125 del sopra citato Regolamento (UE) n. 1303/2013;
- ha dato mandato al dirigente della Sezione Programmazione Unitaria Servizio Responsabile Fondo Sociale Europeo, di sottoscrivere la Convenzione con l'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro e di apportare le eventuali modifiche che saranno ritenute necessarie alla sopra detta Convenzione con Atto Dirigenziale;

VISTA la sopra citata Convenzione, trasmessa firmata digitalmente dall'Amministrazione regionale con nota prot. n. AOO_165/2652 del 16/05/2018, e firmata digitalmente da ANPAL in data 04/06/2018;

CONSIDERATO che, con D.G.R. n. 2075 del 18/11/2019, l'Amministrazione regionale, a seguito dell'esito positivo della verifica di conformità del Piano di Attuazione regionale relativo alla II fase della Garanzia Giovani da parte di ANPAL, ha approvato il suddetto piano demandando al Dirigente della Sezione Programmazione

Unitaria – Servizio Responsabile Fondo Sociale Europeo il compito di apportare le eventuali modificazioni al Piano di Attuazione regionale che si dovessero rendere medio tempore necessarie al fine di garantire la migliore attuazione dello stesso - ivi comprese le rimodulazioni dei budget assegnati alle diverse Misure - o la conformità del Piano alle sopravvenienze normative e/o alle indicazioni formulate dall'ANPAL, conformemente a quanto previsto nella Convenzione sottoscritta tra l'ANPAL e la Regione Puglia in data 04/06/2018;

con Atto Dirigenziale n. 142 del 26/07/2021 (pubblicato con il relativo allegato sul BURP n. 97 del 29/07/2021) il RUP, nonché Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria - Servizio Responsabile del Fondo Sociale Europeo ha preso atto e fatti propri gli esiti della valutazione realizzata dall'apposito Nucleo di valutazione sulle candidature pervenute in risposta all'Avviso Multimisura approvato con D.D. n. 179/2020, approvando per l'effetto il Catalogo dei soggetti attuatori della Garanzia Giovani - II fase;

con Atto Dirigenziale n. 184 del 22/09/2021, il RUP, nonché Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria - Servizio Responsabile del Fondo Sociale Europeo ha integrato il Catalogo dei soggetti attuatori della Garanzia Giovani - II fase – approvato con Atto Dirigenziale n. 142 del 26/07/2021;

con Atto Dirigenziale n. 191 del 29/09/2021, il RUP, nonché Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria - Servizio Responsabile del Fondo Sociale Europeo ha ulteriormente aggiornato il Catalogo dei soggetti attuatori di Garanzia Giovani - Il fase - approvato con A.D. n. 142 del 26/07/2021;

l'Avviso multimisura di cui all'AD n. 179/2020, prevede tra le altre, la misura 2-A "Formazione mirata all'inserimento lavorativo" finalizzata a costituire un "Catalogo dell'offerta formativa regionale mirata all'inserimento lavorativo – Garanzia Giovani", rivolto ai giovani che abbiano optato per un percorso ove sia presente la Misura 2-A;

nello specifico, la scheda di Misura 2-A, allegata all'avviso, prevede che a seguito dell'approvazione dell'elenco dei soggetti attuatori della Garanzia Giovani, si proceda all'inserimento delle proposte formative a Catalogo;

Considerato che

- con Atto del Dirigente Sezione Formazione n. 702 del 5 maggio 2022, pubblicato nel BURP n. 53 del 12-5-2022, sono state fornite "Disposizioni attuative relative alla Misura 2-A "Formazione mirata all'inserimento lavorativo" prevista nel Piano regionale per l'attuazione della Garanzia Giovani II fase (DGR n. 2075 DEL 18/11/2019 e s.m.i.);
- ai fini dell'alimentazione dell'offerta formativa in oggetto, è stata consentita ai soggetti attuatori, la scelta di massimo n. 100 corsi attingendo all'esistente "Catalogo dell'Offerta Formativa regionale mirata all'inserimento lavorativo - "Garanzia Giovani", a partire dalle ore 14.00 del 23/05/2022 sino alle ore 1.00 del 27/05/2022, utilizzando apposita procedura presente su Sistema Puglia;
- alla scadenza del termine stabilito hanno presentato la propria offerta formativa, n. 15 soggetti attuatori, come descritti nell'Allegato A, parte integrante del presente atto;
- le candidature risultano corredate da specifica istanza redatta secondo lo schema generato dal sistema informativo e sono riferite ad una selezione di corsi come dettagliati nell'elenco Allegato B, parte integrante del presente atto;
- l'A.D. n. 702/2022 prevedeva che, a seguito dell'espletamento da parte dei soggetti attuatori della suddetta procedura di scelta dei corsi da riproporre, la Sezione Formazione avrebbe pubblicato l'elenco dei corsi attivabili da ciascun soggetto attuatore e disponibili nella relativa "vetrina";

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 178 del 05/11/2020 con cui la Sezione Programmazione Unitaria – Servizio Responsabile Fondo Sociale Europeo ha approvato talune modifiche ed integrazioni al Piano di Attuazione regionale relativo alla II fase della Garanzia Giovani, con particolare riferimento al target dei destinatari della Misura 1C, in aderenza all'osservazione formulata dall'ANPAL;

VISTI altresì:

- la D.G.R. n. 1729 del 01/08/2014 con cui sono state adottate disposizioni organizzative inerenti al Piano di

Attuazione Regionale della Regione ed è stata demandata Servizio Autorità di Gestione P.O. FSE l'adozione e la pubblicazione dell'Avviso Multimisura per l'attuazione delle misure previste dal Piano Regionale della Garanzia Giovani, al contempo affidando ai singoli Servizi Regionali interessati per materia - Servizio Formazione Professionale e Servizio Politiche per il Lavoro - l'adozione, ciascuna per gli ambiti di specifica competenza, di tutti gli atti amministrativi (successivi e conseguenti alla pubblicazione dell'Avviso), necessari all'attuazione del Piano Regionale della Garanzia Giovani;

- la D.G.R.1974 del 07/12/2020 recante "Approvazione Atto di Alta Organizzazione Modello Organizzativo MAIA 2.0" successivamente modificata ed integrata con D.G.R. n. 215 del 08.02.2021;
- il D.P.G.R. n. 22 del 22/01/2021 recante "Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo MAIA 2.0", successivamente modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 45 del 10.02.2021;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 263 del 10 agosto 2021 ad oggetto "Attuazione modello Organizzativo "MAIA 2.0" adottato con Decreto 22/2021 e s.m.i. Definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle relative funzioni" con il quale sono state individuate le Sezioni relative ai Dipartimenti e nello specifico, per il Dipartimento Politiche del Lavoro, Istruzione e Formazione, tra le altre, la Sezione Formazione;
- la D.G.R. n. 1576 del 30/09/2021 recante "Conferimento incarichi di direzione delle Sezioni di Dipartimento ai sensi dell'art. 22, comma 2, del decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021 n. 22", con la quale è stato conferito, tra gli altri, l'incarico di dirigente della Sezione Formazione;

RICHIAMATI:

- la DGR n. 2273 del 13 novembre 2012 "Indirizzi generali per la creazione del Sistema Regionale delle Competenze e istituzione del Comitato Tecnico regionale";
- la DGR n. 327 del 07 marzo 2013 "Istituzione del Repertorio Regionale delle Figure Professionali.
 Impianto descrittivo metodologico";
- l'Atto Dirigente Servizio Formazione professionale n. 1277 del 2 Dicembre 2013 "Approvazione dei contenuti descrittivi del RRFP";
- l'Atto Dirigente Servizio Formazione professionale n. 1395 del 20 Dicembre 2013 "Approvazione degli standard formativi sperimentali";
- la DGR n. 622 del 30 marzo 2015 "Approvazione Linee guida per lo svolgimento degli esami di Qualifica in esito ai percorsi di formazione che hanno a riferimento le Figure Professionali comprese nel Repertorio Regionale delle Figure Professionali (RRFP)";
- l'Atto Dirigente Servizio Formazione professionale n. 974 del 06/08/2015 di approvazione della procedura di adattamento ed aggiornamento del Repertorio Regionale delle Figure Professionali;

VISTA la determinazione del Dirigente Sezione Formazione 31 maggio 2022, n. 846 "PON "Iniziativa Occupazione Giovani". Disposizioni attuative relative alla Misura 2-A "Formazione mirata all'inserimento lavorativo" prevista nel Piano regionale per l'attuazione della Garanzia Giovani II fase (DGR n. 2075 DEL 18/11/2019 e s.m.i.). Approvazione del Catalogo dell'Offerta formativa proposta dai soggetti attuatori";

VISTA la DGR n.1013 del 19/07/2022 con la quale è stato, tra l'altro, disposto di:

- attribuire alla Sezione Formazione, per le ragioni sopra esposte, le funzioni delegate alla Regione Puglia quale Organismo Intermedio del PON IOG, con particolare riferimento al ruolo di coordinamento delle attività di natura trasversale funzionali all'attuazione del Piano Regionale della Garanzia Giovani, e del PON SPAO, con particolare riferimento alla funzione di coordinamento delle attività di natura trasversale funzionali all'attuazione dello stesso;
- demandare alla Sezione Formazione tutti gli adempimenti conseguenti, anche con riferimento al Piano Attuativo Regionale Garanzia Giovani - II fase - ed all'Avviso approvato con determinazione dirigenziale n. 179 del 11/11/2020 della Sezione Programmazione Unitaria – Servizio Responsabile Fondo Sociale Europeo (Invito a presentare candidature per la realizzazione delle Misure 1-C ("Orientamento specialistico o di II livello"), 2-A ("Formazione

mirata all'inserimento lavorativo"), 3 ("Accompagnamento al lavoro"), 5 ("Tirocinio extra-curriculare") e 5bis ("Tirocinio extra-curriculare in mobilità geografica"), nonché alla responsabilità delle risorse di assistenza tecnica di cui all'Asse V del PON SPAO e dei relativi interventi;

Considerato che:

- in attuazione della LR. n. 15/2002, come modificata dalla L.R. 5 dicembre 2011 n.32, nonché degli atti sopra citati e dello stesso Avviso, deve essere sottoscritto apposito atto unilaterale d'obbligo a cui si applicano le disposizioni normative e regolamentari comunitarie, nazionali e regionali in materia di FSE, già richiamate nell'Avviso, fatte salve eventuali modifiche che possano essere successivamente approvate nel rispetto della normativa vigente;
- come previsto nel succitato Avviso è prevista la sottoscrizione da parte del soggetto attuatore dell'atto unilaterale d'obbligo che disciplina i rapporti tra la Regione Puglia e l'ATS, in osservanza della normativa comunitaria, nazionale e regionale.

"Verifica ai sensi del Dlgs n. 196/03 e s.m.i. e del Regolamento (UE) 679/2016 - Garanzie alla riservatezza" La pubblicazione dell'atto all'Albo pretorio on-line, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza del cittadini, secondo quanto disposto dal regolamento (UE) n. 679/2016 e dal dlgs n. 196/03 e s.m.i. in materia di protezione dei dati personali. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento (UE).

Adempimenti contabili ai sensi del D.lgs 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni

Non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale, né a carico di enti per i cui debiti, i creditori potrebbero avvalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento dal Bilancio regionale.

Ritenuto di dover prevedere nel merito, la Dirigente

DETERMINA

- 1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo anche quale motivazione ai sensi dell'art.3 L.241/1990 ss.mm.ii.;
- 2. di approvare, lo schema di atto unilaterale d'obbligo di cui all'allegato "1" parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di stabilire che la procedura telematica per la trasmissione dell'atto unilaterale d'obbligo, sarà disponibile a partire dalle ore 12:00 del 15/09/2022 e sino alle ore 12:00 del 22/09/2022;
- 4. di stabilire che la compilazione e la trasmissione dell'atto firmato digitalmente deve essere effettuata attraverso la procedura telematica "Atto Unilaterale d'Obbligo" presente in "La mia domanda" sezione Avviso Multimisura II Fase" della pagina dedicata all'Avviso Multimisura Garanzia Giovani II fase attiva sul portale www.sistema.puglia.it. A conferma dell'avvenuta trasmissione il sistema rilascia una ricevuta; la procedura on line sarà disponibile connettendosi con le credenziali con le quali si è presentata la propria istanza di candidatura per l'Avviso Multimisura, che sia stata istruita positivamente;

- 5. di stabilire che le ATS provvederanno al caricamento di tutte le opportunità da offrire ai destinatari di Garanzia Giovani in Puglia, come richiamato all'interno dell'atto unilaterale d'obbligo, nei termini che saranno successivamente comunicati;
- 6. di stabilire che tutte le offerte correttamente caricate saranno rese pubbliche e, decorsi due giorni, i giovani destinatari potranno definire il primo incontro con l'ATS prescelta;
- 7. di stabilire che la Regione provvederà ad informare i giovani destinatari circa la possibilità di accedere attraverso la piattaforma telematica ai percorsi previsti all'interno dell'Avviso Multimisura;
- 8. di dare atto che le fasi di attuazione ed esecuzione delle diverse attività, prestazioni e servizi oggetto del suddetto Atto unilaterale d'Obbligo sono demandate all'esclusiva competenza dei Sezioni Formazione e Politiche e Mercato del Lavoro, conformemente a quanto già indicato nella DGR n. 1013 del 19/07/2022 Piano regionale per l'attuazione della Garanzia Giovani (DGR n. 2075 DEL 18/11/2019 e s.m.i.). Disposizioni organizzative;
- di dare atto che ulteriori specifiche rispetto all'impianto definito con il presente atto potranno esser oggetto di successivi provvedimenti in relazione ad intervenute esigenze ovvero a miglioramento e completamento delle procedure avviate;
- 10. di dare atto che non sussiste conflitto di interessi ai sensi degli artt. 6bis Legge n. 241/90 ss.mm.ii.
- 11. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP con i relativi allegati, ai sensi della L.R. n. 13/94, art.6

Il presente provvedimento, redatto in unico originale, composto da 7 pagine, più l'Allegato A composto da 46 pagg., per complessive n. 53 pagg.:

- a) è immediatamente esecutivo;
- b) sarà pubblicato, sul portale www.sistema.puglia.it;
- c) sarà pubblicato in forma integrale nel sito ufficiale della Regione Puglia: <u>www.regione.puglia.it</u>, nella Sezione "Amministrazione trasparente";
- d) sarà pubblicato sul portale <u>www.sistema.puglia.it</u>, nell'area riservata "DIOGENE", per la dovuta notifica all'Assessore al ramo e agli uffici della Sezione per gli adempimenti di competenza;

Il presente atto è adottato in originale.

La Dirigente della Sezione
Avv. Monica Calzetta

Si attesta:

- che il presente procedimento istruttorio e lo schema di determinazione, rispettano le norme vigenti.
- che il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali secondo la normativa vigente.

La Dirigente della Sezione

Avv. Monica Calzetta



SCHEMA ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO

PON "Iniziativa Occupazione Giovani" Piano Regionale per l'Attuazione della Garanzia Giovani Misure 1C, 2A, 3, 5 e 5bis

(DGR n. 2075 del 18/11/2019 e s.m.i. e Avviso approvato con A.D. n. 179 del 11/11/2020)

II/la sottoscrit	to/a _	(non	ne)	cognon	ne <u>)</u>	_, nato/a a _		
il	_ e re	sidente in	l		Via/Pia:	zza		n°
CF			, in	qualità di	Legal	e Rappreser	ntante/Pr	ocuratore
dell'Ente				, c	on sede	in		
CF				partita	IVA			_, PEC
			, sogg	getto cap	ofila e	mandatario	dell'Ass	ociazione
Temporanea	di	Scopo	demominata	ı		nome	ATS e	codice
pratica)						_ costituita,	oltre d	che dalla
medesima, da	:							
-				, con s	ede in _			CF
				partita	IVA			_, PEC
					_ (mand	ante);		
-				, con s	ede in _			CF
				partita	IVA			_, PEC
					_ (mand	ante);		
-				, con s	ede in _			CF
				partita	IVA			_, PEC
					_ (mand	ante);		
								CF
				partita	IVA			, PEC
			quanto necess					

Sezione Formazione



giusta mandato collettivo irrevocabile autenticato nelle firme in data// dal nota				
in	(nel prosieguo denominata anche "Soggetto			
attuatore" o anche per brevità "ATS")				

PREMESSO CHE:

- a) Con D.G.R. n. 483 del 27/03/2018, l'Amministrazione regionale:
 - ha approvato lo schema di Convenzione, con i relativi allegati, trasmesso dall'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro con nota prot. n. 2260 del 21/02/2018, per l'attuazione delle attività relative alla nuova fase del Programma "Iniziativa Occupazione Giovani", che individua la Regione Puglia quale Organismo Intermedio del PON IOG ex art. 123, comma 7, del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e delega quindi alla medesima Regione tutte le funzioni previste dall'art. 125 del sopra citato Regolamento (UE) n. 1303/2013;
 - ha dato mandato al dirigente della Sezione Programmazione Unitaria Servizio Responsabile Fondo Sociale Europeo, di sottoscrivere la convenzione con l'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro e di apportare le eventuali modifiche che saranno ritenute necessarie alla sopra detta Convenzione con Atto Dirigenziale.
 - Con D.G.R. n. 1013 del 19/07/2022, sono state attribuite alla Sezione Formazione le funzioni delegate alla Regione Puglia, quale Organismo Intermedio del PON-IOG, in precedenza attribuite al Servizio Autorità di Gestione PO-FSE incardinato presso la Sezione Programmazione Unitaria;
- b) con D.G.R. n. 2075 del 18/11/2019, l'Amministrazione regionale ha approvato il Piano di Attuazione Regionale relativo alla II fase della Garanzia Giovani, successivamente modificato ed integrato con Determinazione Dirigenziale n. 178 del 05/11/2020 della Sezione Programmazione Unitaria – Servizio Responsabile Fondo Sociale Europeo;
- c) con Determinazione Dirigenziale n. 179 del 11/11/2020, così come modificata con Determinazione Dirigenziale n. 36 del 03/03/2021, la Sezione Programmazione Unitaria Servizio Responsabile Fondo Sociale Europeo al fine di dare attuazione al Piano regionale relativo alla II fase della Garanzia Giovani, ha approvato l'Invito a presentare candidature per la realizzazione delle Misure 1-C ("Orientamento specialistico o di II livello"), 2-A ("Formazione mirata all'inserimento lavorativo"), Misura 3 ("Accompagnamento al



- lavoro"), 5 ("Tirocinio extra-curriculare") e 5bis ("Tirocinio extra-curriculare in mobilità geografica") previste nel suddetto Piano regionale per l'attuazione della Garanzia Giovani;
- d) la sopra emarginata ATS ha inteso partecipare, presentando la prescritta candidatura, alla procedura concorsuale di diritto pubblico indetta ai sensi dell'articolo 12 della legge n. 241/1990, avviata e disciplinata dalla suddetta Determinazione Dirigenziale n. 179 del 11/11/2020, dopo aver preso esatta visione e contezza della medesima e della disciplina ivi prevista, dei presupposti fattuali e giuridici in cui essa si inquadra e dei relativi allegati, costituenti parti integranti della stessa e quindi accettandone i contenuti e le prescrizioni;
- e) la candidatura presentata è finalizzata alla effettiva realizzazione da parte di tutti i soggetti costituitisi in ATS nell'ambito del Piano di Attuazione Regionale relativo alla II fase della Garanzia Giovani e con riferimento alle Misure 1-C ("Orientamento specialistico o di II livello"), 2-A ("Formazione mirata all'inserimento lavorativo"), Misura 3 ("Accompagnamento al lavoro"), 5 ("Tirocinio extra-curriculare") e 5bis ("Tirocinio extra-curriculare in mobilità geografica") di progetti integrati relativi ai percorsi previsti dal paragrafo 6) dell'Avviso approvato con Determinazione Dirigenziale n. 179 del 11/11/2020, nel rispetto della ripartizione delle competenze stabilita nel citato paragrafo 6 dell'Avviso;
- f) con la sottoscrizione del presente atto, l'Ente capofila e mandatario dell'ATS conferma la veridicità delle dichiarazioni sostitutive prodotte, ai sensi del paragrafo 12) dell'Avviso, a corredo della detta candidatura, nonché la persistenza di tutti i presupposti e le condizioni prescritte nell'Avviso, come pure conferma l'assenza di condizioni ostative alla stipula del presente atto ed all'assunzione dei connessi obblighi;
- g) fermo restando il vincolo di solidarietà dell'ATS nel suo complesso nei confronti dell'Amministrazione regionale, i componenti della stessa hanno provveduto ad indicare i rispettivi compiti, ruoli e rapporti nella gestione delle attività e fissato le regole da seguire in caso di inadempienza e di controversie, nonché attribuito la delega all'incasso degli importi spettanti ai soggetti costituenti l'ATS alla mandataria capogruppo;
- h) con Determinazione Dirigenziale n. 142 del 26/07/2021 la Sezione Programmazione Unitaria – Servizio Responsabile Fondo Sociale Europeo ha preso atto degli esiti della valutazione di ammissibilità e merito realizzata dall'apposito Nucleo delle candidature



pervenute in risposta all'Avviso approvato con D.D. n. 179/2020, approvando il Catalogo dei soggetti attuatori della Garanzia Giovani-II fase, così come successivamente integrato e modificato;

- i) la candidatura presentata dall'ATS è stata quindi giudicata ammissibile e la relativa proposta operativa in essa descritta è stata giudicata meritevole di accoglimento, risultando quindi il Soggetto Attuatore autorizzato, secondo i termini stabiliti nell'Avviso e nel rispetto della ripartizione delle competenze, a realizzare i percorsi e le relative Misure secondo quanto previsto al paragrafo 6) del ridetto Avviso;
- j) (eventuale) in sede di costituzione dell'ATS, secondo quanto previsto dal paragrafo 8.2) dell'Avviso, qualora alcuni componenti della costituenda ATS non aderiscano alla stessa, fermo restando la configurazione minima richiesta e/o la copertura territoriale di carattere provinciale, la suddetta mancata adesione non costituisce causa di decadenza dal catalogo dei soggetti attuatori dell'Associazione Temporanea di Scopo. In tale ipotesi, l'Allegato B contenente l'elenco degli enti e delle sedi pre-qualificate riguarda esclusivamente gli enti costituitisi in ATS e le relative sedi;

PRESO ATTO E CONFERMATO CHE

- k) l'accoglimento della candidatura presentata non costituisce di per sé titolo per richiedere alcunché alla Regione Puglia e che, dunque, il soggetto attuatore non potrà avanzare alcuna pretesa a percepire alcun importo se non in ragione delle attività effettivamente svolte nell'ambito dello specifico percorso previsto nel Piano di attuazione ed in conformità con l'intera disciplina valevole per lo stesso;
- I) in ogni caso, i volumi e la distribuzione delle risorse stabiliti nel Piano di attuazione regionale e nel suddetto Avviso potranno essere variati dall'Amministrazione regionale unilateralmente, senza che il soggetto attuatore possa in alcun modo avanzare qualsivoglia pretesa od obiezione a riguardo; la Regione, infatti, in funzione dei risultati delle azioni poste in essere nell'ambito delle Misure, si riserva di effettuare variazioni delle dotazioni finanziarie delle singole Misure del Piano di Attuazione regionale, conformemente a quanto previsto dall'art. 5 della Convenzione tra ANPAL e Regione Puglia sottoscritta in data 04/06/2018, essendo quindi le dotazioni finanziarie indicate



nell'Avviso partitamente per ciascuna Misura suscettibili di essere variate con successivi provvedimenti da considerare *ex se* modificativi delle riportate dotazioni;

- m) l'inserimento nel catalogo dei soggetti attuatori non comporta quindi alcuna prenotazione o riserva di risorse a valere sulla dotazione finanziaria indicata nell'Avviso;
- n) tutti i componenti dell'ATS accreditati all'erogazione di servizi formativi e/o di servizi per il lavoro ai sensi del paragrafo 8) dell'Avviso sono, alla data di sottoscrizione del presente atto, regolarmente accreditati, per la/le sede/i indicata/e in sede di candidatura, dalle rispettive Sezioni competenti;
- o) le sedi accreditate ai servizi per il lavoro ed ai servizi formativi indicate in sede di istanza di candidatura¹ dovranno essere utilizzate esclusivamente per la realizzazione delle attività indicate nella predetta istanza ed erogabili in ragione del riconosciuto accreditamento;
- p) eventuali sostituzioni di una o più sedi tra quelle indicate in fase di partecipazione all'Avviso² ed estratte dalla procedura telematica (cfr. Allegato B al presente atto), potranno intervenire successivamente alla sottoscrizione del presente Atto, previa autorizzazione da parte della Sezione competente, purché nel rispetto delle previsioni dell'Avviso e della normativa in materia di accreditamento di servizi formativi e di servizi per il lavoro;
- q) l'attivazione dei percorsi alla realizzazione dei quali è finalizzato l'Avviso di cui in premessa potrà derivare unicamente dalla libera manifestazione di volontà espressa in questo senso dai potenziali fruitori dei percorsi detti
- r) la realizzazione di tali percorsi avverrà alle condizioni tutte stabilite nell'Avviso, così come specificate nel presente atto con le risorse ascritte al Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani, applicandosi quindi a tali attività l'intera disciplina posta per il Programma medesimo, a livello comunitario, nazionale e regionale, richiamata nel predetto Avviso. In considerazione della numerosità delle Misure finanziabili nell'ambito del PON-IOG, si rimanda altresì a quanto disposto dal Si.Ge.Co. del PAR Puglia Garanzia Giovani e dai relativi allegati, sia nella versione attualmente esistente, sia nelle eventuali

 $^{^{\}mathrm{1}}$ Si veda il punto j del presente atto.

² Si veda il punto j del presente atto.



- modifiche ed integrazioni che tempo per tempo dovessero intercorrere. Le stesse modifiche saranno per tempo notificate ai soggetti beneficiari;
- s) ai fini della verifica della regolarità delle attività realizzate e delle domande di rimborso, l'Amministrazione regionale, in conformità all'art. 125, paragrafo 5, del Regolamento (UE) n. 1303/2013, effettuerà: 1) verifiche on desk, sia di conformità formale sia di carattere amministrativo, se del caso su base campionaria, volte ad accertare la conformità della domanda di rimborso e la regolare realizzazione delle attività conformemente a quanto previsto dall'Avviso e dalla normativa di riferimento e sulla base della documentazione giustificativa presentata a supporto; 2) verifiche in loco, se del caso su base campionaria, sia in fase di realizzazione sia a conclusione delle attività, mirate a verificare rispettivamente l'effettiva e congrua erogazione e fruizione del servizio nonché la documentazione amministrativo-contabile di riferimento;
- t) i soggetti coinvolti nell'attuazione delle misure sono tenuti a consentire lo svolgimento delle verifiche in loco che gli organi di controllo comunitari, nazionali e regionali possono effettuare, anche senza preavviso, in ogni fase dell'attività, nonché ad attività concluse;
- u) il soggetto attuatore ha la capacità amministrativa, finanziaria e operativa per erogare i servizi di cui alle Misure del predetto Avviso;
- v) ai sensi dell'Allegato XII, Sezione 3.2, al Reg. (UE) n. 1303/2013, l'accettazione del finanziamento da parte dei soggetti attuatori costituisce accettazione dell'inclusione degli stessi nell'elenco delle operazioni pubblicato ai sensi dell'art. 115, par. 2, del Reg. (UE) n. 1303/2013;

Tenuto conto di quanto sopra,

SI IMPEGNA

- a garantire il regolare svolgimento delle attività e dei servizi indicati nel progetto approvato, che dovranno essere realizzati, pertanto, alle condizioni ivi stabilite;
- 2) ad avviare e realizzare i percorsi oggetto del progetto approvato, secondo i contenuti e le modalità ivi indicate e comunque nei modi e nei termini stabiliti nell'Avviso³, nonché dalle ulteriori disposizioni che tempo per tempo, verranno notificate, assicurandone il positivo

³ Cfr paragrafo 5) "Si precisa che le caratteristiche dei destinatari potranno essere oggetto di successivi provvedimenti regionali di integrazione, anche in considerazione delle modifiche che dovessero intervenire a livello nazionale".



svolgimento, solamente in favore di destinatari che abbiano previamente stipulato apposito Patto di servizio per Garanzia Giovani, nella consapevolezza che nessun costo potrà essere dalla Regione rimborsato in ogni altra ipotesi.

- 3) a prendere in carico tutti i destinatari che abbiano manifestato l'intenzione, con la stipula del Patto di servizio per Garanzia Giovani, di usufruire dei percorsi oggetto della candidatura presentata e che abbiano liberamente scelto il soggetto attuatore per la realizzazione delle Misure;
- 4) ad osservare rigorosamente, con riferimento alle modalità di svolgimento, alla tempistica ed ai contenuti degli attivandi percorsi, tutte le prescrizioni, di carattere attuativo, informativo o gestionale, formulate nell'Avviso, nonché secondo quanto disposto dal Si.Ge.Co. PAR Puglia Garanzia Giovani e dai relativi allegati, sia nella versione attualmente esistente, sia nelle eventuali modifiche ed integrazioni che tempo per tempo saranno apportate e notificate
- 5) a garantire il funzionamento, con un orario di ricevimento almeno pari a complessive n. 24 ore settimanali, di un corner Garanzia Giovani in ciascuna delle sedi indicate in sede di istanza di candidatura⁴ (*cfr*. Allegato B), e a garantire la presenza del personale indicato nella candidatura salvo successive sostituzioni preventivamente autorizzate dalla Regione previa verifica delle caratteristiche curriculari del personale in sostituzione secondo quanto previsto dal paragrafo 9) dell'Avviso e dell'eventuale ulteriore personale (avente comunque le caratteristiche curriculari minime di cui al paragrafo 9) dell'Avviso) successivamente comunicato e previamente autorizzato dalla Regione, sino a concorrenza delle predette n. 24 ore complessive settimanali;
- 6) a caricare mensilmente in piattaforma, per ciascun Corner Garanzia Giovani, i time sheet dell'operatore addetto all'accoglienza e all'informazione e del Responsabile dell'unità organizzativa, consapevole che tale attività non è riconducibile ad alcuna Misura del PAR e non costituisce di per sé titolo per richiedere alcunché alla Regione Puglia e che, dunque, il soggetto attuatore non potrà avanzare pretese a percepire alcun rimborso;
- 7) a garantire che l'erogazione dei servizi a carico dell'ATS avvenga in raccordo con i Centri per l'impiego, prendendo atto altresì che i CPI sono pienamente legittimati ad erogare le

⁴ Si veda il punto j del presente atto.



attività di cui all'Avviso che si rivolgano direttamente ai destinatari per l'offerta di una delle Misure;

- 8) ad accettare e prendere in carico, incondizionatamente e senza discriminazioni, tutti i destinatari delle Misure che abbiano concordato presso i Centri per l'Impiego o gli operatori accreditati in ambito regionale ai servizi per il lavoro ammessi nell'elenco dei soggetti autorizzati all'erogazione della Misura 1B nell'ambito della Garanzia Giovani le Misure attivabili e che, dopo la sottoscrizione del Patto di servizio, abbiano scelto liberamente di avvalersi dei percorsi offerti dall'ATS;
- 9) a seguire nel percorso concordato tutti i detti destinatari, mettendo a disposizione degli stessi, in coerenza con la proposta operativa presentata, la più ampia gamma di servizi presenti sul territorio, in una prospettiva sinergica e di valorizzazione delle competenze specifiche di ciascun destinatario coinvolto, tenendo anche in considerazione che ai sensi di quanto previsto dal paragrafo 6) dell'Avviso ciascun destinatario, potrà svolgere non più di due volte lo stesso percorso; con riferimento al percorso n. 3 (Formazione mirata all'inserimento lavorativo) ciascun destinatari, ferma restando la riconoscibilità, per un solo percorso e, quindi, una sola volta, del contributo spettante per le attività rese nell'ambito della Misura 1C potrà svolgere singoli corsi di formazione (per un numero massimo di tre) se rappresentino step e/o livelli successivi aventi ad oggetto il medesimo contenuto formativo;
- 10) ad offrire a tutti i destinatari, le azioni previste dal percorso individuato nel Patto di Servizio o le azioni previste da un percorso alternativo coerente con quanto indicato nel Patto di Servizio:
- 11) a stabilire un raccordo organico con il tessuto imprenditoriale e con la domanda di lavoro del territorio, nell'ottica della valorizzazione delle vocazioni produttive locali e dell'occupazione di qualità;
- 12)a pubblicare sul sito www.sistema.puglia.it ed, eventualmente, sul sito dei partner componenti l'ATS, tutte le opportunità da offrire ai destinatari, in Puglia, con l'intento di garantire la massima circolazione delle informazioni e delle opportunità e di fornire adeguate informazioni ai destinatari, nella fase di adesione al programma e di individuazione dell'operatore; a tal fine, costituiscono opportunità soggette a tale obbligo



di pubblicazione: (i) le opportunità di lavoro (anche in apprendistato o in somministrazione); (ii) le opportunità di tirocinio (anche in Italia e all'estero); (iii) le offerte formative;

- 13) ad operare in stretto raccordo con i CPI, con riferimento ai destinatari, che abbiano stipulato il Patto di servizio con un CPI, per tutto quanto concerne l'avvio e la realizzazione dei percorsi detti, compreso ogni connesso richiesto adempimento di carattere amministrativo, gestionale o informativo;
- 14) a utilizzare esclusivamente il sistema informativo messo a disposizione della Regione Puglia sul proprio portale Sistema Puglia per la gestione delle misure, nonché ad alimentare, secondo i termini stabiliti, tutti i previsti flussi telematici dedicati disponibili attraverso il Portale Sistema Puglia, nonché il Sistema Informativo del Lavoro della Regione Puglia (Sintesi - Sistema Puglia Lavoro), principiando dalla SAP - Scheda Anagrafico Professionale, secondo quando indicato nell'Avviso e nelle più specifiche procedure che la Regione metterà a disposizione dei soggetti attuatori, d'intesa con ANPAL;
- **15)** ad avviare ciascun percorso con la massima celerità e comunque nel rispetto dei termini stabiliti nell'Avviso, nonché a completare i percorsi avviati secondo la tempistica prevista nell'Avviso;
- 16) a rispettare la ripartizione di competenze fra i diversi componenti l'ATS così come esplicitata nella candidatura, nel rispetto delle previsioni di cui al paragrafo 6) dell'Avviso, garantendo quindi che le attività di cui alle singole Misure vengano realizzate esclusivamente dai soggetti accreditati all'erogazione delle medesime;
- 17) a dare attuazione alle Misure per cui si è proposta la candidatura anche secondo quanto verrà successivamente definito dalla Regione Puglia, attenendosi quindi ad ogni successiva disposizione che la Regione Puglia comunicherà in relazione alle modalità di attuazione delle Misure, anche a seguito di confronto con ANPAL o di indicazioni dalla medesima provenienti, ed in ogni caso rispettando quanto riportato partitamente per ciascuna Misura nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 18) a garantire la massima visibilità agli interventi, assicurando che tutta la documentazione prodotta e destinata alla fruizione pubblica o comunque di rilevanza esterna riporti i loghi



istituzionali (ossia l'emblema dell'Unione europea, con il riferimento al Fondo sociale europeo e all'Iniziativa a favore dell'Occupazione Giovanile, di ANPAL e della Regione Puglia) e di Garanzia Giovani, ai sensi dei Regolamenti (UE) nn. 1303/2013, 1304/2013, 215/2014 e 821/2014 ed in conformità con le "Linee Guida per le attività di comunicazione della Garanzia per i Giovani in collaborazione con le Regioni" previste per il PON IOG e definite da ANPAL:

- 19) ad osservare la normativa comunitaria, nazionale e regionale applicabile in *subiecta materia*, compresa la disciplina in materia di accreditamento ai servizi formativi e ai servizi per il lavoro, ad applicare il CCNL del settore di riferimento nei confronti del personale dipendente, la normativa vigente in materia di lavoro, sicurezza ed assicurazioni sociali obbligatorie ivi inclusa la clausola sociale di cui al Regolamento Regionale n. 31/2009 ed alla L.R. n. 28/2006 nonché a rispettare la normativa in materia fiscale;
- 20) a garantire, in caso di interventi riguardanti i minori, il permanere delle condizioni non ostative con specifico riferimento all'assenza di condanne in capo agli operatori, anche amministrativi, coinvolti per uno dei reati indicati al paragrafo 10) dell'Avviso, con l'obbligo di immediato aggiornamento in caso di variazioni intervenute;
- 21) ai sensi dell'art. 140 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, a conservare presso la sede dell'operatore erogatore dell'attività tutta la documentazione di progetto e, in particolare, la documentazione comprovante l'effettivo svolgimento delle attività (ad esempio, time sheet, verbali, registri, etc.), sino al 31/12/2027 ed a renderla disponibile ai fini dei controlli di competenza dell'Amministrazione e degli altri organismi comunitari e nazionali preposti, assicurando altresì la raccolta dei dati necessari per la gestione finanziaria, la sorveglianza, le verifiche, gli audit e la valutazione;
- 22) a consuntivare le attività realizzate, su base bimestrale, distintamente per ciascuna Misura, secondo le specifiche contenute in merito (a seconda del percorso di riferimento) nell'Avviso e nell'allegato A al presente atto, predisponendo la domanda di rimborso secondo il modello che verrà reso disponibile dalla Regione ed allegando a tale domanda tutta la documentazione sempre in Avviso stabilita o comunque dalla stessa Regione richiesta, in conformità alle modalità di verifica a cui l'operazione è sottoposta;



23) ad inviare fattura (o altro documento contabile equivalente) – distintamente per ciascuna
Misura - avente ad oggetto gli importi ritenuti ammissibili a contributo a seguito delle
verifiche di competenza dell'Amministrazione, alla Sezione Formazione (per la Misura 2A)
od alla Sezione Politiche e Mercato del Lavoro (per le Misure 1C, 3, 5 e 5bis);
24) ad adottare un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata
per tutte le transazioni relative all'intervento in oggetto, assicurando altresì la
tracciabilità finanziaria ai sensi della L. n. 136/2010 e s.m.i e identificandole mediante il
codice CUP (codice unico progetto) assegnato: per la Misura 1C,
per la Misura 2A, per la Misura 3,
per la Misura 5, per la Misura 5 <i>bis</i> ;
25) ad utilizzare per tutte le transazioni legate all'attuazione del progetto il seguente conto
corrente bancario dedicato ai sensi della L. n. 136/2010 e s.m.i, intestato in tale qualità
all'Ente capofila e mandatario dell'ATS (Banca, Filiale di
IBAN
fisiche delegate ad operare sul conto corrente dedicato: Cognome e nome
, data di nascita, luogo di nascita, residenza, CF
(ripetere tante volte quanto necessario);
26) ad aggiornare costantemente i dati del soggetto Capofila e di tutti gli altri partner
all'interno dei sistemi di accreditamento;
IMPEGNANDOSI ALTRESÌ
sotto il profilo realizzativo, a:
27) effettuare la verifica dello status di destinatari, con riferimento a ciascun giovane preso
in carico secondo la tempistica e le metodologie indicate dalla Regione e con gli strumenti
messi a disposizione dalla stessa, registrando altresì i relativi esiti su apposite check list
di verifica fornite dalla medesima Regione;
28) progettare ed erogare per ciascun destinatario, preso in carico un percorso tra quelli
stabiliti nell'Avviso attenendosi puntualmente alla combinazione delle Misure ivi previste
e rispettando quanto previsto dalle singole schede Misura, nonché dal citato Avviso e
dalle ulteriori disposizioni emanate od emanande, accettando sin da ora qualsivoglia



indicazione proveniente dalla Regione sulle modalità attuative, gestionali e rendicontali delle stesse;

- 29) pubblicare sul sistema informativo messo a disposizione dalla Regione Puglia la propria offerta comprensiva di tutte le Misure oggetto della candidatura, nonché, con riferimento alla attività formativa, delle sedi e dei calendari di svolgimento delle attività, utilizzando l'apposita area di lavoro che sarà messa a disposizione di ciascuna ATS su Sistema Puglia; a tal fine, ogni ente componente l'ATS intendendosi tale chi eroga una Misura rendicontabile e da registrare a sistema dovrà fornire l'elenco dei propri operatori, da registrare ed abilitare, che lavoreranno sul sistema;
- 30) non ricercare l'acquisizione di informazioni sui destinatari, presi in carico dai CPI o dagli operatori accreditati in ambito regionale ai servizi per il lavoro ammessi nell'elenco dei soggetti autorizzati all'erogazione della Misura 1B nell'ambito della Garanzia Giovani prima che i destinatari, abbiano volontariamente scelto a quale ATS rivolgersi per l'attuazione delle Misure (a seguito dell'accreditamento a sistema le ATS vedranno l'elenco dei giovani che hanno già sottoscritto il Patto di servizio presso un CPI della Regione Puglia o un operatore accreditato in ambito regionale ai servizi per il lavoro ammessi nell'elenco dei soggetti autorizzati all'erogazione della Misura 1B nell'ambito della Garanzia Giovani con le sole informazioni anagrafiche di base);
- **31)** non prendere in carico alcun giovane che non risulti aver avanzato richiesta di convocazione tracciata su Sistema Puglia;
- 32) provvedere, a seguito della richiesta di appuntamento da parte del destinatario, che potrà pervenire esclusivamente a mezzo dell'area di lavoro su Sistema Puglia, ad individuare una delle sedi accreditate di uno degli enti componenti l'ATS, che convocherà il giovane per il primo colloquio, privilegiando la vicinanza geografica rispetto al domicilio del medesimo;
- 33) registrare, tramite Sistema Puglia, un appuntamento entro 7 giorni dalla richiesta e fissare il medesimo entro 30 giorni dalla richiesta, consapevole che, in caso di inosservanza di tali termini, al giovane sarà consentito annullare l'appuntamento e rivolgersi ad un'altra ATS;



- 34) registrare, all'esito del colloquio, una dichiarazione del giovane che corrisponde alla presa in carico da parte dell'ATS; in caso di esito negativo del colloquio a causa di mancato gradimento da parte del giovane, il nominativo di quest'ultimo sarà rilasciato attraverso apposita procedura da parte dell'operatore ed il giovane interessato potrà scegliere un'altra ATS; qualora entro due giorni lavorativi dalla data fissata per il colloquio non venga registrata dall'ATS nessuna attività sul portale (dichiarazione o nuovo appuntamento), l'appuntamento decade (e anche in questo caso nella propria area di lavoro il giovane potrà attivare una nuova richiesta di appuntamento con un'altra ATS). Il giovane, qualora preso in carico, dovrà altresì sottoscrivere specifica autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii.;
- **35)** trattare tutti i dati personali acquisiti per l'avvio e lo svolgimento delle attività secondo le modalità e con le garanzie di legge, e comunque a garantire che al momento della presa in carico il giovane consenta espressamente alla conoscenza ed al trattamento dei dati contenuti nel Patto di Servizio e nella SAP;
- **36)** verificare puntualmente, a seguito di presa in carico, il dato di *profiling* ed il contenuto del Patto di Servizio, necessari alla gestione del giovane, al fine di verificare innanzitutto la durata dell'orientamento specialistico di cui alla Misura 1C;
- 37) convocare i giovani entro 10 giorni dalla data di sottoscrizione della dichiarazione per la presa in carico, indicando contestualmente la sede di riferimento dell'ATS e privilegiando a questo effetto il criterio della vicinanza con il domicilio del giovane;
- **38)** rispettare quanto previsto nelle singole schede Misura ed attenersi puntualmente e rigorosamente a quanto in merito indicato *sub* Allegato A al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;

PRENDENDO ATTO ED ACCETTANDO, INOLTRE, CHE

- **39)** con la sottoscrizione del presente atto il Soggetto Attuatore assume a titolo definitivo gli impegni dal medesimo discendente;
- 40) ad integrazione di quanto previsto dalla normativa di carattere generale e ferma restando la disciplina in materia di riconoscimento dei costi di cui alle schede Misura ed all'Allegato A, alla presente operazione si applica la disciplina circa le tipologie e le



conseguenze derivanti da inadempimento posta al paragrafo 19) dell'Avviso, qui di seguito dettagliata:

INADEMPIMENTO	SANZIONE			
Utilizzo non autorizzato di personale diverso dalle	Non riconoscimento del rimborso a decorrere dalla data			
risorse umane indicate nell'istanza di candidatura.	di utilizzazione del personale non autorizzato			
Mancata verifica del possesso dello status di NEET od	Non riconoscimento del rimborso			
omessa registrazione della stessa				
Violazione del divieto di delega	Non riconoscimento del rimborso			
Diff. 4. I	Sospensione dal catalogo dei soggetti attuatori della			
Rifiuto da parte dell'operatore della presa in carico del	Garanzia Giovani (limitatamente alla sede) per un			
giovane	periodo minimo di 1 mese e massimo di 3 mesi			
Assenza della documentazione comprovante lo svolgimento delle attività (relazioni, registri, altro) o irregolare compilazione della stessa	Non riconoscimento totale/parziale del rimborso			
Svolgimento di attività remunerabile in sedi diverse da quelle pre qualificate. Utilizzazione di una sede pre qualificata per la realizzazione di attività remunerabile non erogabile in ragione del riconosciuto accreditamento	Non riconoscimento del rimborso. Sospensione dal catalogo dei soggetti attuatori della Garanzia Giovani (limitatamente alla sede) per un periodo minimo di 1 mese e massimo di 3 mesi			
Inosservanza della disciplina posta in materia di Corner dal par. 9 dell'Awiso accertata in sede di verifica in loco	Sospensione dal catalogo dei soggetti attuatori della Garanzia Giovani (limitatamente alla sede) per un periodo minimo di 1 mese e massimo di 3 mesi			
Mancata realizzazione dell'attività	Non riconoscimento del rimborso. Sospensione dal catalogo dei soggetti attuatori della Garanzia Giovani (limitatamente alla sede) per un periodo minimo di 1 mese e massimo di 3 mesi			
Mancato rispetto vincoli temporali di cui al par. 10	Non riconoscimento del rimborso.			
dell'Awiso	Svincolo del giovane che ha scelto l'operatore			
Realizzazione di attività in eccedenza rispetto al budget assegnato	Non riconoscimento del rimborso (salvo autorizzazione)			

- **41)** i casi e le conseguenze derivanti da inadempimento potranno essere ulteriormente specificati in corso di attuazione del rapporto;
- **42)** quanto ai casi di sospensione, revoca, rinuncia o decadenza dell'accreditamento, si applica la disciplina posta e richiamata dal paragrafo 19) dell'Avviso;
- **43)** tutte le figure professionali di riferimento impiegate per le attività di orientamento, di accompagnamento (al lavoro o al tirocinio), di tutoraggio e di docenza dovranno essere contrattualizzate direttamente con l'ente erogatore della correlata attività;
- 44) la Regione Puglia rimborserà per ciascuna Misura realizzata, a seguito delle verifiche, unicamente il costo ammissibile della sovvenzione derivante dall'applicazione delle unità di costo standard di cui al Regolamento delegato (UE) 2017/90 della Commissione del 31/10/2016 secondo i parametri riportati nel paragrafo 7) dell'Avviso detto, nelle schede Misure allo stesso allegate e sub Allegato A del presente atto, con le specificazioni



contenute o richiamate nella disciplina comunitaria, nazionale e regionale applicabile all'operazione;

- 45) per il recupero degli importi indebitamente erogati o ritenuti non ammissibili a finanziamento a seguito delle attività di verifica (verifica *in loco* di I livello, verifica di II livello o altre verifiche da parte di organismi di controllo nazionali e comunitari), la Regione Puglia effettuerà il recupero dell'importo già erogato attraverso la detrazione (di tutto o parte) dell'importo da recuperare da quello/i dovuto/i per la stessa Misura o per altre Misure o, in subordine, mediante richiesta di restituzione del predetto importo;
- 46) così come previsto dall'Avviso, in una prima fase di attuazione, a ciascun soggetto ammesso all'elenco degli operatori autorizzati all'erogazione delle attività di cui alle sopra citate Misure, sarà autorizzata l'erogazione di attività per un importo pari al quoziente tra 1/5 delle risorse allocate su ciascuna Misura ed il numero di operatori ammessi nel catalogo dei soggetti attuatori, aumentato ai sensi di quanto previsto dalla determinazione dirigenziale n. 187 del 30/11/2020 del budget assegnabile su ciascuna Misura così come quantificato al punto 50 del presente atto;
- **47)** pertanto, il Soggetto Attuatore è autorizzato allo svolgimento di attività che comportino un costo complessivamente non superiore ad € **2.029.184,14**, secondo la seguente dotazione finanziaria, che indica anche la ripartizione per Misure:

Misura	Limite di spesa per ATS			
1C	275.500,00 €			
2A	1.126.666,66 €			
3	391.666,66 €			
5*	214.844,16 €			
5bis*	20.506,66 €			
TOTALE 2.029.184,14 €				

 $[\]ensuremath{^{*}}$ da intendere quale limite per le attività di promozione del tirocinio



- 48) al fine di garantire la piena e coerente attuazione delle risorse finanziarie allocate sulle Misure sopra individuate e di rispettare i target di spesa fissati dall'ANPAL, le eventuali quote di budget assegnate a ciascun operatore nella prima fase di attuazione e non impegnate alla data del 31/12/2022 rientreranno nella disponibilità dell'Amministrazione regionale, intendendosi per 'impegnato' il volume delle proiezioni di spesa risultanti dall'apposita sezione del sistema informativo;
- 49) per l'attribuzione delle risorse non impegnate e rientrate nella disponibilità dell'Amministrazione regionale ai sensi del capoverso immediatamente precedente, di 3/5 delle risorse allocate su ciascuna Misura (al netto del budget ulteriore assegnato con determinazione dirigenziale n. 187 del 30/11/2020) e delle risorse eventualmente disponibili a seguito dell'aggiornamento del Catalogo dei soggetti attuatori in esito alle successive, eventuali, finestre temporali, gli operatori ammessi nel catalogo dei soggetti attuatori potranno avanzare richiesta di ulteriori budget su ciascuna Misura a condizione che abbiano: (i) impegnato almeno il 90% della sommatoria dei budget precedentemente assegnati sulla stessa Misura, intendendosi per 'impegnato' il volume delle proiezioni di spesa risultanti dall'apposita sezione del sistema informativo; (ii) rendicontato attività, dietro presentazione di domande di rimborso, aventi una valorizzazione finanziaria pari ad almeno il 70% della sommatoria degli importi precedentemente assegnati sulla stessa Misura.

Solo con riferimento alla Misura 2A:

I) i soggetti attuatori potranno avanzare le prime due richieste di ulteriore budget sulla Misura 2A a condizione che abbiano: a) impegnato almeno il 90% della sommatoria degli importi precedentemente assegnati sulla stessa Misura 2A, intendendosi per 'impegnato' il volume delle proiezioni di spesa risultanti dall'apposita sezione del sistema informativo, nonché rendicontato attività, dietro presentazione di domande di rimborso, aventi una valorizzazione finanziaria pari ad almeno il 70% della sommatoria degli importi precedentemente assegnati sulla stessa Misura 2A; b1) impegnato almeno il 30% della sommatoria degli importi precedentemente assegnati sulla Misura 3, intendendosi per 'impegnato' il volume delle proiezioni di spesa risultanti dall'apposita sezione del sistema informativo, oppure b2) impegnato almeno il 40% della sommatoria degli importi



precedentemente assegnati sulla Misura 5 - promozione, intendendosi per 'impegnato' il volume delle proiezioni di spesa risultanti dall'apposita sezione del sistema informativo. Laddove i soggetti attuatori avanzino le prime due richieste di budget sulla Misura 2A senza aver chiesto ed ottenuto ulteriori budget sulle Misure 3 o 5 – promozione, l'assegnazione del nuovo budget sulla Misura 2A è subordinata – fermo restando quanto previsto al punto sub a) - al raggiungimento cumulativo del limite percentuale di cui ai punti sub b1) o sub b2);

II) a decorrere dalla terza richiesta di budget, i soggetti attuatori potranno avanzare richiesta di ulteriori budget sulla Misura 2A a condizione che abbiano: a) impegnato almeno il 90% della sommatoria degli importi precedentemente assegnati sulla stessa Misura 2A, intendendosi per 'impegnato' il volume delle proiezioni di spesa risultanti dall'apposita sezione del sistema informativo, nonché rendicontato attività, dietro presentazione di domande di rimborso, aventi una valorizzazione finanziaria pari ad almeno il 70% della sommatoria degli importi precedentemente assegnati sulla stessa Misura 2A; b1) impegnato almeno il 30% della sommatoria degli importi precedentemente assegnati sulla Misura 3, intendendosi per 'impegnato' il volume delle proiezioni di spesa risultanti dall'apposita sezione del sistema informativo, nonché rendicontato attività, dietro presentazione di domande di rimborso, aventi una valorizzazione finanziaria pari ad almeno il 20% della sommatoria degli importi precedentemente assegnati sulla Misura 3, oppure b2) impegnato almeno il 40% della sommatoria degli importi precedentemente assegnati sulla Misura 5 - promozione, intendendosi per 'impegnato' il volume delle proiezioni di spesa risultanti dall'apposita sezione del sistema informativo, nonché rendicontato attività, dietro presentazione di domande di rimborso, aventi una valorizzazione finanziaria pari ad almeno il 30% della sommatoria degli importi precedentemente assegnati sulla Misura 5 - promozione. Laddove i soggetti attuatori avanzino ulteriori richieste di budget sulla Misura 2A senza aver chiesto ed ottenuto ulteriori budget sulle Misure 3 o 5 – promozione, l'assegnazione del nuovo budget sulla Misura 2A è subordinata – fermo restando quanto previsto al punto sub a) - al raggiungimento cumulativo dei limiti percentuali di cui ai punti sub b1) o sub b2):



50) la quantificazione del budget assegnabile dietro richiesta su ciascuna Misura è la seguente:

1C	35.500,00€		
2A	160.000,00€		
3	45.000,00€		
5	30.000,00€		
5bis	10.000,00€		

- 51) le assegnazioni di budget disposte su ciascuna Misura, così come la riassegnazione di quote di budget in capo alla Regione, saranno da considerare ex se modificative della dotazione finanziaria assegnata a ciascuna ATS ai sensi del capoverso n. 47 del presente atto:
- 52) i servizi resi in eccedenza rispetto agli importi suindicati, salva specifica autorizzazione della Regione, non potranno essere rendicontati e per gli stessi non verrà riconosciuto alcun contributo, senza che possa essere avanzata alcuna pretesa nemmeno relativa alla mancata conoscenza del costo totale determinato dalle azioni già previste ed avviate in relazione ai soggetti presi in carico e fermo restando che resta in carico alla ATS ed a ogni specifico partner l'impegno a non erogare alcuna azione che determini un costo eccedente rispetto a quello autorizzato;
- 53) il budget assegnato per l'erogazione delle attività non costituisce in ogni caso un credito o un riconoscimento di debito per tale importo in favore dell'ATS, ma semplicemente il limite massimo delle risorse da questa impiegabili in partenariato ai fini dell'attuazione delle Misure (limite comunque sempre condizionato dalle rimodulazioni all'allocazione delle risorse del PAR che la Regione è abilitata ad assumere in ragione di quanto espressamente stabilito al paragrafo 3) del citato Avviso);
- 54) l'autorizzazione alla liquidazione degli importi di spettanza tramite l'applicativo SAP-IGRUE è comunque condizionata all'esito positivo delle ordinarie verifiche di legge e regolamentari in materia di sovvenzioni pubbliche, comprese quelle attinenti alla regolarità contributiva dei soggetti componenti l'ATS rientranti nella domanda di rimborso in fase di liquidazione;
- **55)** ciascuna richiesta di rimborso quale ulteriore condizione per la liquidazione del medesimo dovrà essere corredata, tra l'altro, della indicazione delle specifiche quote



dell'importo complessivo richiesto di competenza dei singoli componenti l'ATS ed ognuno dei detti partecipanti (fatti salvi, dunque, solamente i partecipanti eventualmente non interessati a quella specifica richiesta di rimborso) dovrà presentare dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa, dal Legale Rappresentante/Procuratore, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 di non essere a conoscenza di eventuali atti di pignoramento a proprio carico notificati alla Regione Puglia in qualità di terzo *ex* art. 543 c.p.c. (oppure attestante che alla Regione Puglia, in qualità di terzo, sono stati notificati *ex* art. 543 c.p.c. i seguenti atti di pignoramento "_______" con indicazione specifica degli importi pignorati);

- 56) poiché le operazioni disciplinate con il presente Atto sono finanziate a valere sul Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani, in ragione delle indicazioni a tal uopo formulate da ANPAL, in qualità di Autorità di Gestione del PON (fatte salve naturalmente eventuali, future, diverse indicazioni), le attività previste dalle singole Misure dovranno essere concluse entro il 30/06/2023 pena il mancato riconoscimento dei contributi previsti per la realizzazione delle stesse;
- 57) stante il termine ultimo di rendicontazione, da parte della Regione, delle spese ammissibili ad ANPAL, tutti gli importi maturati a seguito della realizzazione delle attività dovranno essere rendicontati dalle ATS tramite domanda di rimborso entro il termine ultimo del 31/08/2023, sotto pena sempre del mancato riconoscimento dei contributi previsti:
- 58) considerato che la Regione Puglia, in qualità di Organismo Intermedio del PON IOG, è tenuta all'effettuazione delle verifiche di cui all'art. 125, par. 5), del Regolamento (UE) n. 1303/2013 onde verificare la corretta attuazione e rendicontazione delle attività, anche al fine di garantire il raggiungimento dei target di spesa fissati dall'ANPAL, la Regione Puglia si riserva la facoltà di stabilire in corso di rapporto termini di rendicontazione delle attività diversificati per ciascuna Misura ed in ragione di range temporali di conclusione delle attività o di maturazione dei correlati importi;
- **59)** la Regione potrà, in corso di rapporto, fornire ulteriori direttive di taglio operativo, tanto di genere realizzativo, come afferenti ai necessari flussi di comunicazione attraverso la



piattaforma telematica dedicata, alle quali l'ATS dovrà comunque attenersi, quale condizione per il mantenimento dell'autorizzazione ed il riconoscimento dei contributi;

- **60)** le attività in oggetto non usufruiscono, né usufruiranno, di altri finanziamenti pubblici o di contribuzioni di carattere privatistico;
- **61)** per eventuali controversie in ordine al presente atto è competente in via esclusiva il Foro di Bari.

Firma digitale del Legale Rappresentate/Procuratore dell'ente Capogruppo mandataria

CLAUSOLA DI MANLEVA ED ESONERO DI RESPONSABILITÀ

Il soggetto attuatore solleva la Regione da qualsiasi responsabilità civile derivante dall'esecuzione delle attività approvate, oggetto del presente atto, nei confronti dei terzi e per eventuali conseguenti richieste di danni nei confronti della Regione. La responsabilità relativa ai rapporti lavorativi del personale impegnato e ai contratti a qualunque titolo stipulati tra il soggetto attuatore e i terzi fanno capo in modo esclusivo al soggetto proponente, che esonera pertanto espressamente la Regione da ogni controversia, domanda, chiamata in causa, ragione o pretesa dovesse insorgere.

Il soggetto proponente si impegna altresì a risarcire la Regione degli eventuali danni causati o comunque discendenti dalla mancata osservanza degli obblighi assunti a mezzo od in conseguenza del presente Atto unilaterale.

Firma digitale del Legale Rappresentate/Procuratore dell'ente Capogruppo mandataria

www.regione.puglia.it

pec: servizio.formazioneprofessionale@pec.rupar.puglia.it



ALLEGATO A

(costituente parte integrante e sostanziale dell'Atto Unilaterale d'Obbligo)

Il Soggetto Attuatore, così come compiutamente sopra individuato,

SI IMPEGNA

a dare attuazione a tutte le Misure previste rispettando quanto previsto dall'Avviso, dalle singole schede Misura, dall'Atto Unilaterale d'obbligo, prendendo altresì atto delle seguenti previsioni ed attenendosi alle seguenti disposizioni attuative previste per ciascuna Misura.

MISURA 1C

L'ATS si impegna ad erogare le attività descritte nella scheda Misura in ragione degli obiettivi e delle finalità descritte nella stessa scheda.

Il servizio di cui alla Misura 1-C è rivolto a tutti i giovani destinatari delle azioni del PON IOG.

La durata del servizio dipende dalla fascia di profilazione del giovane (cfr. art. 2 del Decreto direttoriale n. 313 del 15.07.2019):

- Min 1 ora max 2 ore per i destinatari, rientranti nelle fasce di profilazione bassa e medio bassa;
- Min 2 ore max 4 ore per i destinatari, rientranti nelle fasce di profilazione medio alta e alta:
- Min. 4 ore max 8 ore per determinati target, a favore di soggetti deboli, destinatari, disoccupati da oltra 12 mesi ai sensi dell'art. 19 del D.lgs. n. 150/2015 e ss. mm. ed

Le ore di attività devono essere erogate da un unico operatore in massimo due incontri. Qualora le ore di attività siano comprese tra sei e otto, le stesse possono essere erogate sempre da un unico operatore in massimo tre incontri.

La modalità di erogazione del servizio è esclusivamente individuale.

Il bilancio delle competenze va realizzato obbligatoriamente mediante l'apposito modello predisposto sul portale SP.

In esito allo svolgimento delle attività l'operatore deve cliccare sul tasto di chiusura della Misura nonché generare e firmare il PAI (Patto di Attivazione Individuale) su modello RP, nell'ambito del quale deve essere selezionato il percorso, tendenzialmente coincidente con quello indicato nel Patto di Servizio. Il PAI dovrà essere sottoscritto dal giovane e caricato a sistema.



Il calcolo del contributo è determinato in applicazione dell'Unità di Costo Standard, pari ad € 35,50, (Regolamento Delegato (UE) 2017/90 della Commissione del 31/10/2016), moltiplicata per il numero di ore di attività. Il pagamento del contributo riconosciuto in esito alle verifiche di competenza dell'Amministrazione è ammesso unicamente a saldo.

Le attività devono essere consuntivate come di seguito riportato.

La domanda di rimborso dovrà essere inoltrata, bimestralmente, alla Regione Puglia – Sezione Politiche e Mercato del Lavoro - utilizzando esclusivamente l'apposita procedura telematica (Servizio Telematico Domanda di Rimborso) e dovrà avere ad oggetto la consuntivazione delle attività concluse nel bimestre precedente.

Unitamente alla domanda di rimborso dovrà essere prodotta la tabella di ripartizione delle attività consuntivate nella domanda di rimborso con riferimento a 1) singolo soggetto componente l'ATS erogatore dell'orientamento specialistico; 2) nominativo del destinatario, trattato con indice di profiling e n. di ore di orientamento specialistico erogate; 3) quantificazione di ciascun importo maturato; 4) nominativo dell'orientatore di Il livello.

Successivamente alla verifica di competenza dell'Amministrazione, il soggetto attuatore dovrà presentare fattura o documento equivalente, IVA esente ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. n. 633/72, contenente, tra l'altro, il codice CUP assegnato, l'IBAN, il riferimento al PON IOG – Misura 1C – ed il codice della/e domanda/e di rimborso in pagamento. Unitamente alla fattura/documento equivalente dovrà essere prodotta:

- la tabella di ripartizione degli importi spettanti a ciascun componente dell'ATS;
- la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445/2000 dal Legale Rappresentante/Procuratore, attestante di non essere a conoscenza di eventuali atti di pignoramento a proprio carico notificati alla Regione Puglia in qualità di terzo ex art. 543 cpc (oppure attestante che alla Regione Puglia, in qualità di terzo, sono stati notificati ex art. 543 cpc i seguenti atti di pignoramento "_____" con indicazione specifica).

La documentazione minima da produrre in sede di consuntivazione della Misura è la seguente:

- Documentazione relativa alla verifica dello status di NEET (autodichiarazione, check list e copia del documento di identità del giovane);
- ✓ Patto di servizio sottoscritto dall'operatore del CPI/ente accreditato per i servizi al lavoro inserito nel catalogo dei soggetti attuatori della Misura 1B e dal giovane (ovvero dal tutore, se minore);
- ✓ Timesheet firmato dall'operatore dell'ente accreditato per i servizi al lavoro e/o ai servizi formativi e dal giovane (ovvero da un genitore o dal tutore, se minore) attestante le ore di servizio erogate, le attività erogate e la data di fruizione;
- Bilancio delle competenze debitamente compilato e sottoscritto dall'operatore dell'ente accreditato per i servizi al lavoro e/o ai servizi formativi e dal giovane (ovvero da un genitore o dal tutore, se minore);
- ✓ Curriculum vitae dell'orientatore di II livello che ha redatto il bilancio delle competenze con il relativo contratto:
- Piano di Azione Individuale firmato dall'operatore dell'ente accreditato per i servizi al lavoro e/o ai servizi formativi e dal giovane (ovvero dal tutore, se minore).



MISURA 2A

L'ATS si impegna ad erogare le attività descritte nella scheda Misura in ragione degli obiettivi e delle finalità descritte nella stessa scheda.

Il servizio di cui alla Misura 2A è rivolto a tutti i giovani destinatari di un percorso in cui è presente la Misura 2A.

Le proposte formative attivabili sulla presente Misura costituiranno il "Catalogo dell'offerta formativa regionale mirata all'inserimento lavorativo – Garanzia Giovani", suddiviso nelle tre Sezioni indicate nella scheda Misura. La durata dei corsi formativi deve essere compresa tra 50 e 200 ore, salvi i corsi di cui alla Sezione 3 che devono avere una durata minima di 70 ore ed una durata massima di 210.

La partecipazione ai corsi di formazione è esclusivamente collettiva. L'aula in fase di avvio deve essere composta da minimo n. 8 allievi. La giornata formativa non può superare n. 8 ore (di cui al massimo n. 6 ore continuative).

Le attività devono essere schedate ed organizzate esclusivamente attraverso i servizi telematici, disponibili sul portale <u>www.sistema.puglia.it</u>. La già menzionata piattaforma deve essere implementata riportando quanto richiesto dalla singola scheda corso, nonché, denominazione, sede di svolgimento e calendari dei corsi.

Le attività formative devono essere realizzate nei modi e nei termini indicati nell'Avviso e nella proposta presentata garantendo il regolare svolgimento delle stesse.

Ciascuna edizione di corso che abbia raggiunto il numero minimo di 8 iscritti deve essere avviata: qualora il Soggetto Attuatore avvii il corso con un numero di allievi inferiore a 8, la Regione Puglia non procederà alla corresponsione di alcun contributo per la realizzazione dell'edizione di corso avviata.

Il calendario relativo all'edizione di ciascun corso non potrà essere modificato una volta perfezionata l'iscrizione del primo discente: tuttavia, laddove l'edizione del corso non venga avviata, o per altri documentati motivi intervenuti, da comunicare entro le 24 ore precedenti, il Sistema consentirà una nuova calendarizzazione del corso.

I corsi avviati devono essere portati a conclusione anche in presenza di eventuali abbandoni o rinunce, fermo restando quanto previsto nei periodi successivi.

Il soggetto attuatore deve comunicare la data di effettivo avvio (ed eventuali variazioni) dell'edizione del corso ai destinatari degli interventi e alla Regione Puglia, ventiquattro ore prima l'avvio effettivo dell'edizione di corso, attraverso l'apposita procedura telematica (Servizio telematico Comunicazione di avvio attività), oppure la variazione della data di avvio. Prima dell'avvio dell'attività d'aula dovrà essere effettuato il download del registro delle presenze generato in automatico dalla procedura telematica sulla base delle relative iscrizioni (Servizio telematico Comunicazione di avvio attività).



Entro due giorni dalla conclusione di ciascuna edizione di corso deve essere riportato il consuntivo delle ore di presenza degli allievi risultante dal registro affinché, sulla base dei dati inseriti, la procedura generi automaticamente la dichiarazione sostitutiva di atto notorio *ex* art. 47 DPR n. 445/2000 attestante la veridicità e la completezza dei dati comunicati. Tale dichiarazione, sottoscritta digitalmente dal Legale Rappresentante/Procuratore, dovrà essere trasmessa attraverso la stessa procedura (Servizio telematico Consuntivo Corso).

Il parametro di costo per valorizzare le attività di formazione di gruppo prevede una doppia dimensione del costo orario, che fornisce indicazioni in merito al processo formativo, e del costo marginale dell'utenza, che fornisce indicazioni in merito all'esito del percorso in termini di numerosità di beneficiari.

Il calcolo del contributo è determinato in applicazione dell'Unità di Costo Standard, così come specificato dal Regolamento Delegato (UE) 2017/90 della Commissione del 31/10/2016:

- UCS ora/corso: € 73,13 (docente fascia C) o € 117,00 (docente fascia B) o € 146,25 (docente fascia A);
- UCS ora/allievo: € 0,80.

Il costo di un'ora di corso è dato dalla somma dell'UCS ora/corso e dell'UCS ora/allievo, quest'ultima moltiplicata per il numero degli allievi, secondo la formula riportata di seguito: valore contributo= (UCS ora/corso * n. ore) + $\sum_{i=1}^{n} (\text{UCS ora/allievo} * \text{n. ore effettive allievo})$

e nel rispetto delle previsioni di seguito esposte.

È previsto un tetto massimo di € 4.000,00, per giovane (€ 2.800,00, per la quota della sovvenzione riconoscibile a processo, € 1.200,00, per la quota della sovvenzione riconoscibile a risultato).

La sovvenzione è riconoscibile, sino al 70%, sulla base delle ore di formazione effettivamente erogate e riscontrabili da registro.

Il restante importo del 30% è riconoscibile sulla base delle ore di formazione effettivamente erogate e riscontrabili da registro purché: a) venga rispettata la condizionalità che prevede la successiva collocazione del giovane nel posto di lavoro (entro 120 giorni dalla fine del corso) riscontrabile dalla comunicazione obbligatoria inviata e dal contratto; b) la qualifica e/o la mansione indicata nella comunicazione obbligatoria sia coerente con il corso di formazione frequentato (tanto in quanto il corso di formazione deve costituire condizione per la successiva collocazione del giovane); c) conseguito l'attestato di frequenza con profitto (relativamente ai corsi delle Sezioni 1 e 2), la specifica attestazione prevista dalla normativa di riferimento (relativamente ai corsi della Sezione 2), la dichiarazione degli apprendimenti (relativamente ai corsi della Sezione 3). Tale condizionalità risponde all'esigenza di produrre un beneficio diretto sui giovani destinatari, elemento chiave dell'intero Programma IOG.

Con riferimento alla determinazione dell'Unità di Costo Standard applicabile per la quantificazione dell'ora/corso fa fede il *curriculum* del personale docente, così come specificato dal Regolamento Delegato (UE) 2017/90 della Commissione del 31 ottobre 2016. Per la determinazione della fascia del personale docente si rinvia alla Circolare ministeriale n. 2/2009 che definisce le fasce in base al tipo di docente che impartisce la formazione.



Il riconoscimento del rimborso dell'UCS ora/allievo è condizionato al conseguimento da parte del giovane dell'attestato di frequenza con profitto (relativamente ai corsi delle Sezioni 1 e 2), della specifica attestazione prevista dalla normativa di riferimento (relativamente ai corsi della Sezione 2), della dichiarazione degli apprendimenti (relativamente ai corsi della Sezione 3).

In particolare, con riferimento ai corsi della Sezione 1, il conseguimento dell'attestato di frequenza è subordinato alla frequenza di almeno il 70% del monte ore dell'edizione di corso. Relativamente ai corsi della Sezione 2, il conseguimento dell'attestato di frequenza o della specifica attestazione prevista dalla normativa di riferimento è subordinato al raggiungimento della percentuale di frequenza eventualmente prevista dalla normativa di riferimento o, in mancanza, di almeno il 70% del monte ore dell'edizione di corso.

Quanto ai corsi della Sezione 3, il riconoscimento del rimborso dell'UCS ora/allievo è subordinato al conseguimento di dichiarazioni degli apprendimenti, correlate a Unità di Competenza, subordinato alla frequenza di almeno il 70% del monte ore dell'edizione di corso.

Ai fini del calcolo complessivo del contributo e della verifica circa l'osservanza del tetto massimo di € 4.000,00, per giovane (€ 2.800,00, per la quota della sovvenzione riconoscibile a processo, € 1.200,00, per la quota della sovvenzione riconoscibile a risultato) concorrono esclusivamente i giovani che abbiano conseguito l'attestato di frequenza con profitto (relativamente ai corsi delle Sezioni 1 e 2), la specifica attestazione prevista dalla normativa di riferimento (relativamente ai corsi della Sezione 2), la dichiarazione degli apprendimenti con riferimento alla/e correlata/e Unità di Competenza (relativamente ai corsi della Sezione 3).

Il pagamento del contributo riconosciuto in esito alle verifiche di competenza dell'Amministrazione è ammesso unicamente a saldo.

Al termine dell'edizione di corso dovranno essere rilasciate ai corsisti, nei modi previsti dalla normativa vigente, le attestazioni finali, allegando le stesse a sistema in formato pdf. firmate digitalmente dal Legale Rappresentante/Procuratore. Per quanto attiene in particolare alla Sezione 2, dovranno obbligatoriamente essere rilasciate le eventuali ulteriori certificazioni previste dalla normativa e indicate nell'Offerta formativa; resta inteso che le spese relative all'esecuzione degli esami finali e gli eventuali costi di partecipazione agli esami per l'acquisizione della certificazione/patentino, che potranno essere forniti dall'Organismo attuatore direttamente o in convenzione con l'ente certificatore di riferimento, rientrano nel calcolo del contributo così come sopra definito.

Le attività devono essere consuntivate come di seguito riportato.

La domanda di rimborso dovrà essere inoltrata, bimestralmente, alla Regione Puglia – Sezione Formazione - utilizzando esclusivamente l'apposita procedura telematica (Servizio Telematico Domanda di Rimborso) e dovrà avere ad oggetto la consuntivazione delle attività concluse nel bimestre precedente.

Unitamente alla domanda di rimborso dovranno essere prodotti:

www.regione.puglia.it

Sezione Formazione

Via Corigliano 1 - Zona industriale - 70100 – Bari - Tel: +39 080 540 7645

mail: servizio.formazioneprofessionale@regione.puglia.it

 $\textbf{pec:} \ \underline{servizio.formazione professionale@pec.rupar.puglia.it}$



- la tabella di ripartizione dei corsi consuntivati nella domanda di rimborso con riferimento a 1) cod. corso – titolo; 2) riferimento a singolo soggetto componente l'ATS erogatore del corso; 3) ore corso realizzate; 4) fascia/e docente/i;
- il prospetto, generato dalla procedura telematica, contenente l'indicazione per ciascun allievo di: nome, cognome, n. ore frequentate, % ore frequentate su totale ore corso previste, quantificazione dell'importo maturato;
- la tabella riepilogativa, generata dalla procedura telematica e sottoscritta digitalmente dal Legale Rappresentante/Procuratore del soggetto attuatore, contenente: 1) cod. corso titolo; 2) costo a persona; 3) data inizio e fine corso; 4) cognome, nome e Codice fiscale del discente; 5) n. ore frequentate; 6) % ore frequentate su totale ore corso.

Successivamente alla verifica di competenza dell'Amministrazione, il soggetto attuatore dovrà presentare fattura o documento equivalente, IVA esente ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. n. 633/72, contenente, tra l'altro, il codice CUP assegnato, l'IBAN, il riferimento al PON IOG -Misura 2A - il codice della/e domanda/e di rimborso in pagamento ed il codice del/i corso/i fatturato/i. Unitamente alla fattura/documento equivalente dovrà essere prodotta:

- la tabella di ripartizione degli importi spettanti a ciascun componente dell'ATS;
- la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445/2000 dal Legale Rappresentante/Procuratore, attestante di non essere a conoscenza di eventuali atti di pignoramento a proprio carico notificati alla Regione Puglia in qualità di terzo ex art. 543 cpc (oppure attestante che alla Regione Puglia, in qualità di terzo, sono stati notificati ex art. 543 cpc i seguenti atti di pignoramento "_____" con indicazione specifica).

Per ciascuna edizione di corso conclusa potrà essere rimborsato, fatti salvi gli esiti delle verifiche condotte dall'Amministrazione, un importo massimo pari al 70% del valore del contributo.

L'ulteriore quota massima pari al 30% del valore del contributo sarà riconosciuta a risultato secondo quanto previsto sopra e sempre a seguito delle verifiche di competenza dell'Amministrazione. La verifica circa la successiva collocazione del giovane nel posto di lavoro (entro 120 giorni dalla fine del corso) riscontrabile dalla comunicazione obbligatoria inviata e dal contratto sarà effettuata attraverso i sistemi informativi regionali per il lavoro e riguarderà esclusivamente i contratti di cui alla scheda Misura 3 stipulati con datori di lavoro che non siano in alcun modo riconducibili ai soggetti che compongono l'ATS.

La documentazione minima da produrre in sede di consuntivazione della Misura è la seguente:

- Documentazione relativa alla verifica dello status di NEET (autodichiarazione, check list e copia del documento di identità del giovane);
- Patto di servizio sottoscritto dall'operatore del CPI/ente accreditato per i servizi al lavoro inserito nel catalogo dei soggetti attuatori della Misura 1B e dal giovane (ovvero dal tutore, se minore);
- Piano di Azione Individuale firmato dall'operatore dell'ente accreditato per i servizi al lavoro e/o ai servizi formativi e dal giovane (ovvero dal tutore, se minore);
- Registro presenze generato dalla piattaforma e debitamente compilato dal/dai docenti, dagli allievi e dal tutor con indicazione della data e dell'orario di inizio e fine lezione, degli orari di ingresso e uscita degli allievi, delle materie e degli argomenti trattati;



- Curriculum vitae del/dei docente/i che ha/hanno impartito la formazione con il relativo contratto;
- ✓ Curriculum vitae del tutor con il relativo contratto;
- ✓ Copia del contratto di assunzione (per la parte di remunerazione sottoposta a condizionalità):
- Copia della comunicazione obbligatoria (per la parte di remunerazione sottoposta a condizionalità).

<u>FAD</u>

Relativamente alle attività di cui alla Misura 2A – con riferimento alle quali la scheda Misura allegata all'Avviso non ammette l'adozione di metodologie FAD, fatte salve diverse disposizioni – l'autorizzazione all'adozione della predetta metodologia nonché la stessa autorizzazione all'erogazione (in tutto o in parte, da intendersi sia con riferimento al montante orario del singolo corso sia relativamente agli allievi ove vengano riscontrati casi di positività al Covid19) del singolo corso in modalità FAD compete alla Sezione Formazione ed è subbordinataalla normativa emergenziale tempo per tempo vigente e legata all'evoluzione complessiva del quadro epidemiologico o dall'insorgenza di uno o più casi di positività al Covid 19 all'interno del gruppo allievi di ciascun corso. Al fine di non pregiudicare la calendarizzazione del corso e la frequenza dell'allievo/degli allievi allo stesso, laddove l'adozione della metodologia FAD dipenda dall'insorgenza di uno o più casi di positività al Covid 19 all'interno del gruppo allievi di ciascun corso, l'autorizzazione all'adozione della formazione digitale integrata per i predetti allievi può intervenire anche successivamente all'erogazione della formazione mediante la predetta metodologia.

Fermo restando quanto previsto sopra relativamente all'erogazione delle attività di cui alla Misura 2A in presenza, laddove per l'erogazione delle predette attività venga adottata la metodologia FAD si applicheranno altresì le previsioni di seguito esposte.

<u>Il ricorso alla formazione a distanza è ammesso unicamente in modalità sincrona ed esclusivamente per i percorsi formativi che non prevedono la realizzazione di attività laboratoriali, esercitazioni e *stage*.</u>

Inoltre, la numerosità dei corsi di formazione erogabili in modalità FAD dovrà essere pari alla capacità erogativa, in termini di corsi attivabili contemporaneamente e di numero di allievi, di ciascuna sede prequalificata nell'ambito dell'Avviso per l'erogazione dei servizi di cui alla Misura 2A (ad esempio, se una sede prequalificata ha una capacità erogativa di n. 2 corsi attivabili contemporaneamente e di n. 10 allievi per ciascun corso, in modalità FAD potranno essere attivati contemporaneamente, a valere su quella data sede prequalificata, n. 2 corsi per n. 10 allievi ciascuno).

Il soggetto beneficiario che intenda realizzare l'attività formativa in FAD sincrona deve:

- garantire la disponibilità di un sistema di gestione della formazione *e-learning (LMS - Learning Management System*) **o altro sistema equivalente** in grado di monitorare e di certificare l'attività realizzata. In particolare, ogni attività formativa dovrà essere realizzata in **www.regione.puglia.it**

Sezione Formazione



conformità a standard idonei a garantire la tracciabilità, nell'ambito della piattaforma utilizzata, dello svolgimento e del completamento delle attività didattiche di ciascun utente, della partecipazione attiva del discente, del tutor e del docente, dell'attività svolta durante il collegamento al sistema e della durata, della regolarità e progressività di utilizzo del sistema da parte dell'utente, delle modalità e del superamento delle valutazioni di apprendimento intermedie e finali realizzabili in modalità *e-learning*;

- garantire, mediante idonee soluzioni tecniche, la profilazione dell'utente nel rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali e della *privacy* e un'interfaccia di comunicazione con l'utente per fornire, in modo continuo nel corso dell'erogazione dell'attività formativa, assistenza, interazione, usabilità e accessibilità;
- inviare una comunicazione recante l'indicazione della piattaforma che si intende utilizzare, dando atto dell'adeguatezza del supporto tecnologico e contenutistico con riferimento a: tutoraggio on-line, assistenza informatica, presenza di validi meccanismi di tracciabilità delle frequenze degli allievi e delle attività svolte da docenti e tutor nonché disponibilità dei riepiloghi degli accessi di tutti i soggetti coinvolti, integrità dei dati di log, conservazione dei dati di log, indicazione nominativa dei soggetti individuati per l'accesso ai dati di log, modalità di tracciamento dell'accesso ai dati di log e relativa protezione, esplicitazione delle modalità di controllo sulle presenze degli allievi e sui livelli di frequenza finale, illustrazione di criteri e metodi di verifica dei risultati di apprendimento conseguiti dagli allievi;
- garantire l'utilizzazione esclusiva di piattaforme che assicurino, tra l'altro: (i) l'integrità dei dati di log relativi agli accessi degli allievi, dei docenti e dei tutor; (ii) la conservazione, ex art. 140 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, dei dati di log sino alla data del 31/12/2027;
- opzionare il ricorso alla FAD entro i 5 giorni precedenti la data di inizio del corso⁵, solo con riferimento ai corsi con calendario pubblicato e non definitivo, comunicando altresì a valere di quale sede prequalificata nell'ambito dell'Avviso per l'erogazione dei servizi di cui alla Misura 2A sia stata attivata la FAD e quale sia la capacità erogativa della predetta sede ;
- assicurare che l'Amministrazione regionale, per l'esercizio delle proprie funzioni di controllo di cui all'art. 125 par. 5, lett. a) e b) del Regolamento (UE) n. 1303/2013, possa accedere alla piattaforma FAD e possa consultare i riepiloghi dettagliati relativi agli accessi degli allievi, dei docenti e dei tutor; a tal fine, per l'effettuazione delle verifiche di regolare esecuzione da parte dell'Amministrazione regionale *ex* art. 125 par. 5, lett. b) del Regolamento (UE) n. 1303/2013 il soggetto beneficiario deve fornire, in sede di opzione di ricorso alla FAD, l'indicazione del web link o delle credenziali per poter accedere da remoto alla classe virtuale.

La FAD sincrona deve essere documentata sia dal registro didattico generato da Sistema Puglia, che dovrà essere sottoscritto con firma digitale (in modalità PAdES con apposizione di firma grafica e preservazione del formato PDF/A) da docente e tutor oppure con firma autografa (in tale ultimo caso è ammessa la produzione, con riferimento alla stessa sessione formativa, di due copie del registro didattico generato da Sistema Puglia recante una la firma del docente e l'altra la firma del tutor), sia dai dati di log, aventi le caratteristiche sopra

www.regione.puglia.it

pec: servizio.formazioneprofessionale@pec.rupar.puglia.it

⁵ Il limite dei 5 giorni precedenti la data di inizio del corso non si applica laddove l'adozione della metodologia FAD dipenda dall'insorgenza di uno o più casi di positività al Covid 19 all'interno del gruppo allievi di ciascun corso. In tal caso la comunicazione recante l'adozione della formazione digitale integrata, contenente le specifiche richieste, dovrà essere trasmessa precedentemente all'orario di inizio della prima lezione da erogare in siffatta modalità



esposte, che consentano di accertare gli orari di fruizione della piattaforma FAD. In particolare, con riferimento a questi ultimi, la frequenza degli allievi verrà comprovata dalla produzione, in formato excel, per ogni giornata formativa svolta, della griglia utenti per oggetto didattico estratta dalla piattaforma FAD e riportante i log di sistema confermativi dell'accesso degli utenti e dell'indirizzo IP degli stessi. Tale documentazione dovrà essere caricata su Sistema Puglia all'atto di consuntivazione dell'intervento.

In caso di ricorso alla FAD, la documentazione minima ulteriore da produrre in sede di consuntivazione della Misura è la seguente:

- Comunicazione recante l'indicazione della piattaforma che si intende utilizzare e contenente le specifiche sopra indicate;
- ✓ Comunicazione di opzione del ricorso alla FAD;
- Registro didattico generato da Sistema Puglia sottoscritto secondo le modalità sopra esposte;
- Dati di log, aventi le caratteristiche sopra esposte, che consentano di accertare gli orari di fruizione della piattaforma FAD da parte di allievi, docenti e tutor.

MISURA 3

L'ATS si impegna ad erogare le attività descritte nella scheda Misura in ragione degli obiettivi e delle finalità descritte nella stessa scheda.

Il servizio di cui alla Misura 3 è rivolto a tutti i giovani destinatari di un percorso in cui è presente la Misura 3.

La durata massima del servizio è pari a 6 (sei) mesi, così come previsto nella scheda Misura.

La modalità di erogazione del servizio è esclusivamente individuale.

Entro 2 mesi dalla sottoscrizione del PAI, con riferimento ai percorsi nn. 1 e 1bis dovranno essere avviate le attività di cui alla Misura 3, intendendosi quest'ultima avviata laddove sia erogata una tra le attività rientranti nel predetto servizio di accompagnamento (es. scouting delle opportunità occupazionali; preselezione; etc.).

Entro 6 mesi dall'avvio delle attività di cui alla Misura 3 – entro quindi il termine di durata del servizio di accompagnamento – il Sistema, in cooperazione applicativa con Sintesi/ClicLavoro, dovrà registrare una COB sul giovane interessato. Tale circostanza verrà riflessa nell'area di monitoraggio della Regione e dell'ATS: pertanto, il tracciamento dell'avvenuto avviamento al lavoro verrà realizzato in automatico dal Sistema.

L'ATS si impegna a tracciare su Sistema Puglia, nella propria area di lavoro, tutte le attività erogate al giovane indicate nella scheda Misura. L'ATS dovrà registrare in un pannello di Sistema Puglia il consuntivo dell'attività svolta, in modo tale da consentire l'estrazione in automatico, in qualsiasi momento, della sintesi delle azioni erogate, consentendo così un adeguato monitoraggio delle attività svolte.



In esito allo svolgimento delle attività l'operatore deve cliccare sul tasto di chiusura della Misura.

Come previsto dalla Scheda Misura 3 dell'Avviso, per inserimento lavorativo si intende la sottoscrizione di uno dei seguenti contratti di lavoro:

- contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o di apprendistato I e III livello;
- contratto di lavoro subordinato a tempo determinato (anche in somministrazione) superiore o uguale a 12 mesi o di apprendistato II livello;
- contratto di lavoro subordinato a tempo determinato (anche in somministrazione) superiore o uguale a 6 mesi.

L'assunzione deve avvenire in un'impresa avente sede legale e/o operativa nella regione Puglia.

Il calcolo del contributo è determinato in applicazione dell'Unità di Costo Standard così come specificato dal Regolamento Delegato (UE) 2017/90 della Commissione del 31/10/2016, per tipologia di contratto e categoria di profilazione del giovane (*cfr.* art. 2 del Decreto direttoriale n. 313 del 15.07.2019), secondo la seguente tabella:

	PROFILING DEL GIOVANE			
TIPOLOGIA CONTRATTUALE	BASSA (1)	MEDIA (2)	ALTA (3)	MOLTO ALTA (4)
Tempo indeterminato e Apprendistato I e III livello	€ 1.500	€ 2.000	€ 2.500	€ 3.000
Apprendistato II livello, Tempo determinato (anche in somministrazione) superiore o uguale a 12 mesi	€ 1.000	€ 1.300	€ 1.600	€ 2.000
Tempo determinato (anche in somministrazione) superiore o uguale a 6 mesi	€ 600	€ 800	€ 1.000	€ 1.200

Laddove il contratto di lavoro subordinato a tempo determinato (anche in somministrazione) superiore o uguale a 6 mesi venga prorogato sino a divenire superiore o uguale a 12 mesi si applica l'Unità di Costo Standard relativa al contratto di lavoro subordinato a tempo determinato (anche in somministrazione) superiore o uguale a 12 mesi

Il pagamento del contributo riconosciuto in esito alle verifiche di competenza dell'Amministrazione è ammesso unicamente a saldo.

Le attività devono essere consuntivate come di seguito riportato.

La domanda di rimborso dovrà essere inoltrata, bimestralmente, alla Regione Puglia – Sezione Politiche e Mercato del Lavoro - utilizzando esclusivamente l'apposita procedura telematica (Servizio Telematico Domanda di Rimborso) e dovrà avere ad oggetto la consuntivazione delle attività concluse nel bimestre precedente.

www.regione.puglia.it

Via Corigliano 1 - Zona industriale - 70100 – Bari - Tel: +39 080 540 7645

mail: servizio. formazione professionale @regione.puglia. it-

pec: servizio.formazioneprofessionale@pec.rupar.puglia.it



Unitamente alla domanda di rimborso dovrà essere prodotta la tabella di ripartizione delle attività consuntivate nella domanda di rimborso con riferimento a 1) singolo soggetto componente l'ATS erogatore dell'attività di accompagnamento al lavoro; 2) nominativo dei destinatari, trattato con indice di profiling e tipologia contrattuale attivata; 3) quantificazione di ciascun importo maturato.

Successivamente alla verifica di competenza dell'Amministrazione, il soggetto attuatore dovrà presentare fattura o documento equivalente, IVA esente ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. n. 633/72, contenente, tra l'altro, il codice CUP assegnato, l'IBAN, il riferimento al PON IOG – Misura 3 – ed il codice della/e domanda/e di rimborso in pagamento. Unitamente alla fattura/documento equivalente dovrà essere prodotta:

- la tabella di ripartizione degli importi spettanti a ciascun componente dell'ATS;
- la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445/2000 dal Legale Rappresentante/Procuratore, attestante di non essere a conoscenza di eventuali atti di pignoramento a proprio carico notificati alla Regione Puglia in qualità di terzo ex art. 543 cpc (oppure attestante che alla Regione Puglia, in qualità di terzo, sono stati notificati ex art. 543 cpc i seguenti atti di pignoramento "_____" con indicazione specifica).

La documentazione minima da produrre in sede di consuntivazione della Misura è la seguente:

- Documentazione relativa alla verifica dello status di NEET (autodichiarazione, check list e copia del documento di identità del giovane);
- Patto di servizio sottoscritto dall'operatore del CPI/ente accreditato per i servizi al lavoro inserito nel catalogo dei soggetti attuatori della Misura 1B e dal giovane (ovvero dal tutore, se minore);
- Piano di Azione Individuale firmato dall'operatore dell'ente accreditato per i servizi al lavoro e/o ai servizi formativi e dal giovane (ovvero dal tutore, se minore);
- ✓ La relazione delle attività svolte e dei risultati raggiunti compilata e firmata dall'operatore;
- ✓ Contratto di lavoro della figura che ha svolto l'attività di accompagnamento;
- ✓ Copia del contratto di assunzione;
- ✓ Copia della comunicazione obbligatoria;
- ✓ "Informativa Datore di Lavoro" (All. Si.ge.co. 6.2.1);
- ✓ "Informativa Azienda utilizzatrice" (All. Si.ge.co. 6.2.2);
- ✓ "Format di dichiarazione operatore" (All. Si.ge.co. 6.2.3);
- Elenco clienti coerente con la data di assunzione del destinatario, e, eventualmente, copia del contratto tra operatore accreditato e soggetto giuridico ove è stato collocato il giovane e delle fatture emesse dall'operatore accreditato al soggetto giuridico individuato.

MISURA 5

L'ATS si impegna ad erogare le attività descritte nella scheda Misura in ragione degli obiettivi e delle finalità descritte nella stessa scheda.

www.regione.puglia.it

Via Corigliano 1 - Zona industriale - 70100 – Bari - Tel: +39 080 540 7645

mail: servizio. formazione professionale @regione.puglia. it-

 $\textbf{pec:} \ \underline{servizio.formazione professionale@pec.rupar.puglia.it}$



Il servizio di cui alla Misura 5 è rivolto a tutti i giovani destinatari di un percorso in cui è presente la Misura 5. Inoltre, i destinatari della Misura 5 non devono aver prestato attività lavorativa, anche in forma somministrata, in favore del soggetto ospitante nei ventiquattro mesi antecedenti la data di avvio del periodo di tirocinio (è fatto salvo il caso in cui il pregresso rapporto di lavoro abbia riguardato un profilo professionale diverso da quello oggetto del tirocinio).

I tirocini dovranno avere una durata minima di tre mesi (per un monte ore complessivo non inferiore a 360 ore) e una durata massima, comprensiva di eventuale proroga, pari a 6 mesi. Tale limite massimo è elevabile fino a 12 mesi nel caso in cui le attività formative siano destinate a disabili ex lege n. 68/99 od a persone svantaggiate ai sensi della legge n. 381/91, nonché ad immigrati, richiedenti asilo o titolari di protezione internazionale. Fermi restando i limiti innanzi indicati, la durata del tirocinio è comunque definita sulla base delle competenze da acquisire e degli obiettivi formativi individuati nel progetto individuale. Il tirocinante non può essere sottoposto a regime di orario se non per esigenze formative. In ogni caso, la partecipazione al percorso formativo non può comportare per il tirocinante un impegno superiore alle trenta ore settimanali, pena la non ammissibilità del contributo per la promozione del tirocinio. Il tirocinio può essere sospeso in caso di maternità e in caso di malattia ed infortunio, a condizione che la sospensione non abbia una durata superiore ad un terzo della durata stabilita e che l'intero percorso formativo sia comunque realizzato entro il 30/06/2023. L'avvio del tirocinio, attraverso la trasmissione della comunicazione obbligatoria da parte del soggetto ospitante ai sensi dell'art. 9, Reg. Reg. n. 3/2014, deve aver luogo entro il termine di 2 mesi dalla sottoscrizione del Patto di attivazione.

Il soggetto promotore individua un soggetto disponibile ad ospitare il giovane preso in carico per la realizzazione del tirocinio e supporta entrambi sia nella fase di avvio del percorso attraverso la definizione del progetto formativo individuale, sia nella fase di attuazione e di perfezionamento della misura di politica attiva attraverso l'attestazione delle competenze acquisite.

Il soggetto promotore individua il soggetto ospitante presso il quale attivare uno o più tirocini esclusivamente tra soggetti di diritto privato, costituiti in forma di impresa di qualsiasi dimensione, fondazioni, associazioni, studi professionali, ancorché privi di lavoratori alle loro dipendenze, che abbiano sede operativa nel territorio della Regione Puglia. I soggetti individuati per la realizzazione di tirocini devono essere in possesso dei requisiti prescritti dall'art. 3, L. R. n. 23/2013 e, in particolare:

- a) essere in regola con le norme in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- b) essere in regola con la normativa a tutela del diritto al lavoro dei disabili di cui alla l. 68/1999:
- c) non avere effettuato licenziamenti nei dodici mesi che precedono l'attivazione del tirocinio, salvo che per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, o attivato procedure di cassa integrazione, anche in deroga, per lavoratori con mansioni equivalenti a quelle cui si riferisce il progetto formativo;
- d) non essere in liquidazione volontaria o sottoposti a procedure concorsuali di cui al R.D. n. 267/1942.

www.regione.puglia.it

Via Corigliano 1 - Zona industriale - 70100 – Bari - Tel: +39 080 540 7645

mail: servizio.formazioneprofessionale@regione.puglia.it -

pec: servizio.formazioneprofessionale@pec.rupar.puglia.it



In ogni caso, la promozione dei tirocini deve avvenire, all'interno di ciascuna unità produttiva, nel rispetto dei limiti numerici di seguito indicati:

Num. dipendenti			
a tempo	Num. tirocinanti		
indeterminato			
tra 0 e 5	1		
tra 6 e 20	2		
	10%		
maggiore di 20	(arrotondamento		
	in eccesso)		

Non concorrono alla formazione dei predetti limiti numerici i tirocini attivati in favore di disabili, persone svantaggiate ai sensi della legge n. 381/1991, immigrati, richiedenti asilo o titolari di protezione internazionale. Ai fini del computo, qualora il soggetto ospitante sia un'impresa stagionale, si tiene conto, unitariamente al numero dei dipendenti a tempo indeterminato, anche dei lavoratori a tempo determinato il cui rapporto di lavoro abbia una durata superiore a quella prevista per il tirocinio.

Il tirocinio è svolto sulla base di apposita convenzione che regolamenta i rapporti tra soggetto promotore e soggetto ospitante, individuando, in conformità alla vigente normativa regionale, i rispettivi obblighi connessi alla attivazione e realizzazione del percorso formativo. Alla convenzione, che può riguardare più tirocini, anche di diverse tipologie, deve essere allegato un progetto formativo per ciascun tirocinante. La convenzione e il progetto formativo individuale sono redatti in conformità al modello approvato con la Determinazione Dirigenziale del Servizio Formazione Professionale n. 291/2014.

In sede di predisposizione del progetto formativo individuale, il soggetto ospitante e il soggetto promotore designano, per quanto di competenza, un tutor. In particolare, il tutor individuato dal soggetto promotore coordina l'organizzazione e supervisiona l'attuazione del percorso formativo in conformità al progetto individuale, attraverso lo svolgimento dei compiti indicati in sede di convenzione di tirocinio e in conformità a quanto prescritto dall'art. 11 del Reg. Reg. n. 3/2014. Il tutor, individuato dal soggetto ospitante, è responsabile dell'inserimento del tirocinante nel contesto lavorativo per tutta la durata del tirocinio e dell'attuazione del piano formativo in funzione dell'acquisizione delle competenze secondo le previsioni contenute nel progetto formativo. A tal fine, egli svolge le funzioni e i compiti riportati nell'atto di convenzione in attuazione di quanto disposto dall'art. 12 del Reg. Reg. n. 3/2014.

La **Convenzione** è strutturata su Sistema Puglia sulla base del modello fornito dalla Regione Puglia. L'ATS non potrà utilizzare modelli differenti da quello messo a disposizione dalla Regione Puglia. Il soggetto promotore del tirocinio dovrà inserire i dati nel modello e il Sistema (Sistema Puglia) genererà la Convenzione, che dovrà essere firmata digitalmente da soggetto promotore e soggetto ospitante ed allegata alla procedura telematica. In questa fase

www.regione.puglia.it

Via Corigliano 1 - Zona industriale - 70100 - Bari - Tel: +39 080 540 7645

mail: servizio.formazioneprofessionale@regione.puglia.it -



non è prevista la firma del giovane. Anche il Progetto formativo individuale di tirocinio è stato strutturato su Sistema Puglia. Il soggetto promotore dovrà compilare i dati richiesti dal Progetto e il sistema genererà il Progetto definitivo che dovrà essere firmato dai soggetti ivi previsti (Legale Rappresentante/Procuratore del soggetto ospitante e del soggetto promotore, singolo giovane, tutor). La firma su questo documento è autografa e il documento dovrà essere caricato a sistema corredato delle copie dei documenti di identità dei sottoscrittori in corso di validità.

Resta a carico del soggetto promotore la verifica dei requisiti richiesti in capo al soggetto ospitante.

Il calcolo del contributo per la promozione del tirocinio è determinato in applicazione dell'Unità di Costo Standard così come specificato dal Regolamento Delegato (UE) 2017/90 della Commissione del 31/10/2016, per categoria di profilazione del giovane (cfr. art. 2 del Decreto direttoriale n. 313 del 15.07.2019), secondo la seguente tabella:

	PROFILING DEL GIOVANE				
	D V CC V (1)	MEDIA (2)	ALTA (3)	MOLTO	
	BASSA (1)			ALTA (4)	
REMUNERAZIONE	200 00 £	300,00€	400,00€	E00 00 £	
A RISULTATO	200,00 €			500,00€	

L'erogazione del contributo avviene esclusivamente a saldo in esito alle verifiche svolte. In termini realizzativi, il contributo per la promozione del tirocinio può essere riconosciuto qualora il tirocinante abbia realizzato almeno il 70% del monte ore previsto nel progetto formativo individuale. In ogni caso, il contributo non è diretto a finanziare le attività di tutoraggio.

Il <u>registro delle presenze</u> dovrà essere generato tramite Sistema Puglia. Il soggetto ospitante dovrà stampare il registro delle presenze, compilarlo e conservarlo, nonché accreditarsi su Sistema Puglia dove avrà a disposizione gli strumenti per la gestione del tirocinio e l'upload del registro al termine dei periodi di consuntivazione previsti. Sarà cura del soggetto promotore comunicare al soggetto ospitante tutti gli obblighi da rispettare e assicurarsi che gli stessi vengano puntualmente adempiuti.

Le attività devono essere consuntivate come di seguito riportato.

La domanda di rimborso dovrà essere inoltrata, bimestralmente, alla Regione Puglia – Sezione Politiche e Mercato del Lavoro - utilizzando esclusivamente l'apposita procedura telematica (Servizio Telematico Domanda di Rimborso) e dovrà avere ad oggetto la consuntivazione delle attività concluse nel bimestre precedente. La consuntivazione delle predette attività è ammessa esclusivamente a seguito della consuntivazione delle correlate attività propedeutiche al riconoscimento delle indennità di tirocinio.

Unitamente alla domanda di rimborso dovrà essere prodotta la tabella di ripartizione delle attività consuntivate nella domanda di rimborso con riferimento a 1) singolo soggetto



componente l'ATS erogatore dell'attività di accompagnamento al tirocinio; 2) nominativi dei destinatari, trattato con indice di profiling; 3) quantificazione di ciascun importo maturato.

Successivamente alla verifica di competenza dell'Amministrazione, il soggetto attuatore dovrà presentare fattura o documento equivalente, IVA esente ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. n. 633/72, contenente, tra l'altro, il codice CUP assegnato, l'IBAN, il riferimento al PON IOG – Misura 5 – ed il codice della/e domanda/e di rimborso in pagamento. Unitamente alla fattura/documento equivalente dovrà essere prodotta:

- la tabella di ripartizione degli importi spettanti a ciascun componente dell'ATS;
- la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445/2000 dal Legale Rappresentante/Procuratore, attestante di non essere a conoscenza di eventuali atti di pignoramento a proprio carico notificati alla Regione Puglia in qualità di terzo ex art. 543 cpc (oppure attestante che alla Regione Puglia, in qualità di terzo, sono stati notificati ex art. 543 cpc i seguenti atti di pignoramento "_____" con indicazione specifica).

La documentazione minima da produrre in sede di consuntivazione della Misura 5 - Promozione è la seguente:

- ✓ Documentazione relativa alla verifica dello status di NEET (autodichiarazione, check list e copia del documento di identità del giovane):
- ✓ Patto di servizio sottoscritto dall'operatore del CPI/ente accreditato per i servizi al lavoro inserito nel catalogo dei soggetti attuatori della Misura 1B e dal giovane (ovvero dal tutore, se minore);
- Piano di Azione Individuale firmato dall'operatore dell'ente accreditato per i servizi al lavoro e/o ai servizi formativi e dal giovane (ovvero dal tutore, se minore);
- ✓ Copia della convenzione di tirocinio e del progetto formativo individuale;
- ✓ Contratto di lavoro della figura che ha svolto l'attività di accompagnamento al tirocinio;
- ✓ Copia della comunicazione obbligatoria;
- ✓ Documentazione attestante la copertura Inail del tirocinante;
- Copia della polizza per la responsabilità civile verso terzi e attestazione del pagamento del relativo premio;
- ✓ Documentazione comprovante l'effettiva erogazione del contributo privato;
- ✓ Copia del registro presenze generato dalla piattaforma e debitamente compilato dal tutor e dal tirocinante con indicazione della data e dell'orario di inizio e fine della giornata formativa, delle materie e/o degli argomenti trattati.

La Regione procede alla acquisizione delle comunicazioni obbligatorie attraverso il sistema SINTESI. La COB dovrà essere inviata dal soggetto ospitante e si attiverà nell'area di monitoraggio della Regione e del soggetto attuatore.

Con riferimento all'**indennità di tirocinio**, il tirocinante ha diritto a percepire una indennità in ragione della partecipazione alle attività formative, fissata in € 450,00, al lordo delle ritenute di legge eventualmente dovute, di cui € 300,00, a carico del PON IOG, ed € 150,00, a carico del soggetto ospitante. Tale indennità viene erogata direttamente in favore del tirocinante. In ogni caso, l'indennità di partecipazione al tirocinio non può eccedere l'importo complessivo di € 2.700,00 per il caso in cui il tirocinio abbia la durata massima di sei mesi, ovvero di € 5.400,00 qualora il tirocinio sia destinato a disabili, persone svantaggiate, immigrati, **www.regione.puglia.it**



richiedenti asilo o titolari di protezione internazionale ed abbia la durata massima di 12 mesi. Il diritto alla indennità, nella misura sopra indicata, matura allorché il tirocinante abbia partecipato almeno al settanta per cento delle attività formative rapportato al monte ore mensile definito all'interno del progetto formativo individuale. In caso di mancato raggiungimento della soglia minima del settanta per cento delle ore/mese previste, il tirocinante non potrà vantare alcuna pretesa nei confronti della Regione Puglia e del soggetto ospitante. Il contributo corrisposto in favore del tirocinante: a) rappresenta l'indennità di partecipazione prevista dall'art. 6, L.R. n. 23/2013; b) non ha valore di corrispettivo, essendo finalizzato esclusivamente a supportare l'esperienza di tirocinio; c) sotto il profilo fiscale ha natura di reddito assimilato a quello di lavoro dipendente; d) non comporta, in ogni caso, la perdita dello stato di inoccupazione/disoccupazione posseduto dal tirocinante; e) non dà luogo a trattamenti previdenziali e/o assistenziali, a valutazioni o riconoscimenti giuridici ed economici, né a riconoscimenti automatici ai fini previdenziali; f) non è cumulabile con altri contributi di analoga natura erogati da terzi; g) non spetta nel caso in cui il giovane destinatario sia titolare di ASPI o altra forma di ammortizzatore sociale; h) non spetta durante eventuali periodi di sospensione delle attività formative determinata dalla sopravvenienza di una delle cause innanzi indicate

L'indennità di partecipazione è corrisposta a titolo di pagamento diretto al tirocinante, con cadenza bimestrale, dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), secondo le modalità definite da apposita Convenzione, in esito all'autorizzazione al pagamento disposta dalla Regione Puglia.

Il contributo mensile al giovane potrà essere corrisposto – come previsto dal Regolamento Regionale n. 3/2014 – esclusivamente qualora il giovane abbia partecipato almeno al 70% del monte ore mensile previsto dal progetto formativo.

Fatte salve le disposizioni contenute nella convenzione tra INPS e Regione Puglia, ai fini dell'erogazione del contributo in favore del tirocinante, entro cinque giorni dal compimento del periodo di tirocinio, che coincide con quello indicato nella predetta convenzione ai fini della periodicità del pagamento (bimestrale), il soggetto proponente dovrà consuntivare le attività di cui alla Misura 5 – Indennità producendo la seguente documentazione:

Limitatamente al I bimestre:

- Documentazione relativa alla verifica dello status di NEET (autodichiarazione, check list e copia del documento di identità del giovane);
- Patto di servizio sottoscritto dall'operatore del CPI/ente accreditato per i servizi al lavoro inserito nel catalogo dei soggetti attuatori della Misura 1B e dal giovane (ovvero dal tutore, se minore);
- Piano di Azione Individuale firmato dall'operatore dell'ente accreditato per i servizi al lavoro e/o ai servizi formativi e dal giovane (ovvero dal tutore, se minore);
- Copia della convenzione di tirocinio e del progetto formativo individuale;
- Copia della comunicazione obbligatoria:
- Documentazione attestante la copertura Inail del tirocinante;
- Copia della polizza per la responsabilità civile verso terzi e attestazione del pagamento del relativo premio;



- Istanza di erogazione della indennità mensile di partecipazione firmata dal tirocinante, contenente, tra l'altro, l'indicazione dell'importo spettante e dell'IBAN sul guale accreditare il contributo;
- copia del registro presenze generato dalla piattaforma e debitamente compilato dal tutor e dal tirocinante con indicazione della data e dell'orario di inizio e fine della giornata formativa, delle materie e/o degli argomenti trattati;
- o Documentazione comprovante l'effettiva erogazione del contributo privato.

✓ Per ogni bimestre:

- Istanza di erogazione della indennità mensile di partecipazione firmata dal tirocinante, contenente, tra l'altro, l'indicazione dell'importo spettante e dell'IBAN sul quale accreditare il contributo;
- copia del registro presenze generato dalla piattaforma e debitamente compilato dal tutor e dal tirocinante con indicazione della data e dell'orario di inizio e fine della giornata formativa, delle materie e/o degli argomenti trattati;
- Documentazione comprovante l'effettiva erogazione del contributo privato;

La Regione procede alla acquisizione delle comunicazioni obbligatorie attraverso il sistema SINTESI. La Regione procede alla acquisizione delle comunicazioni obbligatorie attraverso il sistema SINTESI. La COB dovrà essere inviata dal soggetto ospitante e si attiverà nell'area di monitoraggio della Regione e del soggetto attuatore.

Il registro del tirocinio, in originale, è conservato presso la sede operativa del soggetto ospitante ai fini dei controlli di regolarità dell'esecuzione di competenza della Regione Puglia. Successivamente alla conclusione del tirocinio, il registro del tirocinio, in originale, è conservato presso la sede del soggetto promotore.

Il soggetto promotore è obbligato in solido con il soggetto utilizzatore al pagamento delle indennità spettanti al tirocinante anche nel caso in cui le stesse non possano essere riconosciute, anche solo parzialmente, per responsabilità degli operatori del soggetto promotore e/o utilizzatore, ed in ogni caso per responsabilità non riconducibili al destinatario.

MISURA 5 bis

L'ATS si impegna ad erogare le attività descritte nella scheda Misura in ragione degli obiettivi e delle finalità descritte nella stessa scheda.

Il servizio di cui alla Misura 5 è rivolto a tutti i giovani destinatari, con un'età compresa tra i 18 e i 29 anni destinatari di un percorso in cui è presente la Misura 5.

I tirocini dovranno avere una durata massima, comprensiva di eventuale proroga, pari a 6 mesi. Tale limite massimo è elevabile fino a 12 mesi nel caso in cui le attività formative siano destinate a disabili *ex lege* n. 68/99 od a persone svantaggiate ai sensi della legge n. 381/91, nonché ad immigrati, richiedenti asilo o titolari di protezione internazionale. Fermi restando i limiti innanzi indicati, la durata del tirocinio è comunque definita sulla base delle competenze da acquisire e degli obiettivi formativi individuati nel progetto individuale.

www.regione.puglia.it

Via Corigliano 1 - Zona industriale - 70100 – Bari - Tel: +39 080 540 7645

mail: servizio. formazione professionale @regione.puglia. it-

pec: servizio.formazioneprofessionale@pec.rupar.puglia.it



Il soggetto promotore individua un soggetto disponibile ad ospitare il giovane preso in carico per la realizzazione del tirocinio e supporta entrambi sia nella fase di avvio del percorso attraverso la definizione del progetto formativo individuale, sia nella fase di attuazione e di perfezionamento della misura di politica attiva attraverso la attestazione delle competenze acquisite. Il soggetto promotore individua il soggetto ospitante presso il quale attivare uno o più tirocini che abbia sede operativa nelle altre regioni/province italiane – per i tirocini in mobilità interregionale - o in uno dei Paesi esteri ammissibili (Stati membri UE, EFTA, SEE e Turchia).

Sulla base della normativa applicabile - i tirocini in mobilità interregionale o transnazionale sono attuati infatti in conformità, rispettivamente, della normativa regionale/provinciale o nazionale di riferimento - il tirocinio è svolto in forza di apposita convenzione di tirocinio/Traineeship Agreement che regolamenta i rapporti tra soggetto promotore e soggetto ospitante, individuando i rispettivi obblighi connessi alla attivazione e realizzazione del percorso formativo. Alla convenzione, che può riguardare più tirocini, deve essere allegato un progetto formativo individuale (Individual internship project) per ciascun tirocinante. In sede di predisposizione del progetto formativo individuale, il soggetto ospitante e il soggetto promotore designano, per quanto di competenza, un tutor aziendale (Supervisor at the Receiving Organisation/Enterprise). In particolare, il tutor individuato dal soggetto promotore coordina l'organizzazione e supervisiona l'attuazione del percorso formativo in conformità al progetto individuale, attraverso lo svolgimento dei compiti indicati in sede di convenzione di tirocinio. Il tutor, individuato dal soggetto ospitante, è responsabile dell'inserimento del tirocinante nel contesto lavorativo per tutta la durata del tirocinio e dell'attuazione del piano formativo in funzione dell'acquisizione delle competenze secondo le previsioni contenute nel progetto formativo. A tal fine, egli svolge le funzioni e i compiti riportati nell'atto di convenzione. Il soggetto promotore accerta che il giovane sia iscritto alla Garanzia Giovani, abbia sottoscritto il Patto di Servizio e che nel relativo Piano di Azione individuale sia prevista la realizzazione della misura di tirocinio, pena la inammissibilità della stessa.

La convenzione di tirocinio/Traineeship Agreement che dovrà essere firmata digitalmente da soggetto promotore e soggetto ospitante ed allegata alla procedura telematica. In questa fase non è prevista la firma del giovane. Anche il progetto formativo individuale (Individual internship project) dovrà essere firmato dai soggetti ivi previsti (Legale Rappresentante/Procuratore del soggetto ospitante e del soggetto promotore, singolo giovane, tutor). La firma su questo documento è autografa e il documento dovrà essere caricato a sistema corredato delle copie dei documenti di identità dei sottoscrittori in corso di validità. Entrambi i documenti dovranno essere strutturati in modo analogo a quelli messi a disposizione su Sistema Puglia. La convenzione di tirocinio/Traineeship Agreement deve. in ogni caso, riportare il numero di ore mensili previste e l'indicazione della provenienza dei fondi specificando in particolare che "le attività sono finanziate dal Programma Operativo Nazionale italiano Iniziativa Occupazione Giovani - Organismo Intermedio Regione Puglia". Qualora il documento, indipendentemente dallo schema utilizzato, sia redatto in una lingua diversa dall'italiano occorre predisporre ed inserire in piattaforma una traduzione in italiano con allegata dichiarazione di conformità.



Il calcolo del contributo per la promozione del tirocinio è determinato in applicazione dell'Unità di Costo Standard così come specificato dal Regolamento Delegato (UE) 2017/90 della Commissione del 31/10/2016, per categoria di profilazione del giovane (cfr. art. 2 del Decreto direttoriale n. 313 del 15.07.2019), secondo la seguente tabella:

	PROFILING DEL GIOVANE					
	DACCA (1)	MEDIA (2)	ALTA (3)	MOLTO		
	DA33A (1)			ALTA (4)		
REMUNERAZIONE A RISULTATO	200,00€	300,00€	400,00€	500,00€		

L'erogazione del contributo avviene esclusivamente a saldo in esito alle verifiche svolte. In termini realizzativi, il contributo per la promozione del tirocinio può essere riconosciuto qualora il tirocinante abbia realizzato almeno il 70% del monte ore previsto nel progetto formativo individuale. In ogni caso, il contributo non è diretto a finanziare le attività di tutoraggio.

Il <u>registro delle presenze</u> dovrà essere generato tramite Sistema Puglia. Il soggetto ospitante dovrà stampare il registro delle presenze, compilarlo e conservarlo, nonché accreditarsi su Sistema Puglia dove avrà a disposizione gli strumenti per la gestione del tirocinio e l'upload del registro al termine dei periodi di consuntivazione previsti. Sarà cura del soggetto promotore comunicare al soggetto ospitante tutti gli obblighi da rispettare e assicurarsi che gli stessi vengano puntualmente adempiuti.

Le attività devono essere consuntivate come di seguito riportato.

La domanda di rimborso dovrà essere inoltrata, bimestralmente, alla Regione Puglia – Sezione Politiche e Mercato del Lavoro - utilizzando esclusivamente l'apposita procedura telematica (Servizio Telematico Domanda di Rimborso) e dovrà avere ad oggetto la consuntivazione delle attività concluse nel bimestre precedente. La consuntivazione delle predette attività è ammessa esclusivamente a seguito della consuntivazione delle correlate attività propedeutiche al riconoscimento delle indennità di tirocinio.

Unitamente alla domanda di rimborso dovrà essere prodotta la tabella di ripartizione delle attività consuntivate nella domanda di rimborso con riferimento a 1) singolo soggetto componente l'ATS erogatore dell'attività di accompagnamento al tirocinio; 2) nominativo del destinatario, trattato con indice di profiling; 3) quantificazione di ciascun importo maturato.

Successivamente alla verifica di competenza dell'Amministrazione, il soggetto attuatore dovrà presentare fattura o documento equivalente, IVA esente ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. n. 633/72, contenente, tra l'altro, il codice CUP assegnato, l'IBAN, il riferimento al PON IOG -Misura 5bis – ed il codice della/e domanda/e di rimborso in pagamento. Unitamente alla fattura/documento equivalente dovrà essere prodotta:

- la tabella di ripartizione degli importi spettanti a ciascun componente dell'ATS;
- la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445/2000 dal Legale Rappresentante/Procuratore, attestante di non essere a conoscenza di eventuali atti di pignoramento a proprio carico notificati alla Regione Puglia in qualità di terzo ex art. 543



cpc (oppure attestante che alla Regione Puglia, in qualità di terzo, sono stati notificati ex art. 543 cpc i seguenti atti di pignoramento "_____" con indicazione specifica).

La documentazione minima da produrre in sede di consuntivazione della Misura 5 - Promozione è la seguente:

- ✓ Documentazione relativa alla verifica dello status di NEET (autodichiarazione, check list e copia del documento di identità del giovane);
- Patto di servizio sottoscritto dall'operatore del CPI/ente accreditato per i servizi al lavoro inserito nel catalogo dei soggetti attuatori della Misura 1B e dal giovane (ovvero dal tutore, se minore);
- ✓ Piano di Azione Individuale firmato dall'operatore dell'ente accreditato per i servizi al lavoro e/o ai servizi formativi e dal giovane (ovvero dal tutore, se minore);
- Copia della convenzione di tirocinio/Traineeship Agreement e del progetto formativo individuale (Individual internship project);
- ✓ Contratto di lavoro della figura che ha svolto l'attività di accompagnamento al tirocinio;
- ✓ Copia della comunicazione obbligatoria (per i tirocini in mobilità interregionale) o eventuale documentazione equivalente (per i tirocini in mobilità transnazionale);
- Documentazione attestante la copertura Inail del tirocinante (per i tirocini in mobilità interregionale) o eventuale documentazione equivalente (per i tirocini in mobilità transnazionale);
- ✓ Copia della polizza per la responsabilità civile verso terzi e attestazione del pagamento del relativo premio (per i tirocini in mobilità interregionale) o eventuale documentazione equivalente (per i tirocini in mobilità transnazionale);
- ✓ Copia del registro presenze generato dalla piattaforma e debitamente compilato dal tutor e dal tirocinante con indicazione della data e dell'orario di inizio e fine della giornata formativa, delle materie e/o degli argomenti trattati.

Con riferimento all'**indennità di tirocinio per i tirocini in mobilità interregionale**, fermo restando che la disciplina di riferimento per la quantificazione dell'indennità di partecipazione per i tirocini in mobilità interregionale è quella della Regione o Provincia autonoma in cui ha sede il soggetto ospitante, per il periodo di tirocinio l'importo dell'indennità mensile a carico del PON IOG è pari, nel massimo, a € 300,00; per i soggetti disabili e per le persone svantaggiate l'importo dell'indennità mensile a carico del PON IOG è pari, nel massimo, a € 500,00.

Inoltre, in favore del tirocinante è previsto un rimborso forfettario per la mobilità geografica così come previsto e quantificato dal Regolamento Delegato (UE) 2017/90 della Commissione del 31/10/2016, secondo la tabella 3.4 ivi riportata.

Relativamente all'**indennità di tirocinio in mobilità transnazionale**, per il periodo di tirocinio si prevede:

a) un rimborso per la mobilità geografica, così come previsto e quantificato dal Regolamento Delegato (UE) 2017/90 della Commissione del 31/10/2016, secondo la tabella 3.5 ivi riportata. La tabella relativa alle indennità per i tirocinanti, di cui al Reg. Delegato (UE) n. 2017/90 della Commissione del 31 ottobre 2016, rileva gli importi dell'indennità cumulati per i mesi di effettivo tirocinio. La tabella di seguito riporta l'indennità mensile spettante con l'importo www.regione.puglia.it

Sezione Formazione



non cumulato fino al 6° mese e l'importo di ogni mese aggiuntivo che può essere richiesto per i tirocini fino a 12 mesi:

Paese	Mese 1	Mese 2	Mese 3	Mese 4	Mese 5	Mese 6	Mese aggiuntivo
Austria	1.617,00€	695,00€	782,00€	988,00€	650,00 €	650,00€	650,20€
Belgio	1.501,00€	682,00€	658,00€	878,00€	586,00 €	585,00€	585,30€
Bulgaria	990,00€	423,00€	418,00€	752,00€	397,00 €	397,00€	396,70€
Cipro	1.342,00€	512,00€	645,00€	817,00€	641,00 €	538,00€	538,20€
Croazia	1.157,00€	432,00€	432,00€	932,00€	432,00 €	432,00€	432,00€
Danimarca	1.973,00€	867,00€	867,00€	1.373,50€	808,50 €	809,00€	808,50€
Estonia	1.504,00€	722,00€	723,00€	816,00€	601,00 €	602,00€	601,33€
Finlandia	1.806,00€	781,00€	764,00€	1.186,00€	723,00 €	722,00€	722,50€
Francia	1.771,00€	762,00€	762,00€	1.156,00€	711,00 €	711,00€	711,00€
Germania	1.477,00€	637,00€	637,00€	998,00€	595,00 €	595,00€	594,67€
Grecia	1.402,00€	598,00€	598,00€	1.076,00€	577,00 €	577,00€	576,83€
Irlanda	1.788,00€	771,00€	771,00€	1.163,00€	717,00 €	717,00€	717,30€
Islanda	1.614,00€	698,00€	699,00€	1.051,00€	648,00 €	648,00€	648,00€
Lettonia	1.204,00€	517,00€	517,00€	866,00€	485,00 €	485,00€	484,80€
Liechtenstein	1.978,00€	839,00€	839,00€	1.312,00€	790,00 €	789,00€	789,50€
Lituania	1.145,00€	494,00€	494,00€	779,00€	508,00 €	462,00€	462,30€
Lussemburgo	1.501,00€	647,00€	646,00€	1.008,00€	604,00 €	604,00€	604,00€
Malta	1.315,00€	568,00€	569,00€	910,00€	529,00 €	529,00€	529,00€
Norvegia	2.129,00€	906,00€	907,00€	1.399,00€	848,00 €	847,00€	847,70€
Paesi Bassi	1.597,00€	753,00€	708,00€	1.086,00€	661,00 €	661,00€	661,20€
Polonia	1.232,00€	526,00€	526,00€	890,00€	495,00 €	496,00€	495,50€
Portogallo	1.371,00€	588,00€	589,00€	944,00€	549,00 €	550,00€	549,50€
Regno Unito	1.972,00€	848,00€	848,00€	1.282,00€	787,00 €	788,00€	787,67€
Repubblica ceca	1.365,00€	511,00€	646,00€	847,00€	649,00 €	546,00€	546,17 €
Romania	1.056,00€	451,00€	451,00€	787,00€	425,00 €	426,00€	425,30€
Slovacchia	1.293,00€	557,00€	558,00€	900,00€	519,00 €	519,00€	519,20€
Slovenia	1.363,00€	582,00€	581,00€	939,00€	546,00 €	545,00€	545,30€
Spagna	1.552,00€	647,00€	661,00€	1.034,00€	620,00 €	619,00€	619,17 €
Svezia	1.771,00€	762,00€	755,00€	1.164,00€	709,00 €	710,00€	709,30€
Svizzera	1.879,00€	700,00€	700,00€	1.391,00€	700,00 €	700,00€	700,00€
Turchia	1.194,00€	512,00€	512,00€	853,00€	481,00 €	481,00€	481,00€
Ungheria	1.255,00€	535,00€	534,00€	899,00€	504,00 €	504,00€	504,33 €

b) un rimborso per i costi di formazione generale come previsto dalla scheda relativa alla Misura 6bis. Si specifica che l'importo di € 180,00, relativo al contributo per la frequenza del giovane ai corsi di formazione generale rappresenta un costo forfettario, riconosciuto sulla base della verifica del registro presenze attestante l'avvenuta erogazione delle 30 ore di formazione minima richiesta.

In aggiunta è possibile la frequenza di un corso di formazione linguistica di gruppo per un massimo di 40 ore. Per la formazione di gruppo, si ricorrerà ai parametri di costo previsti dal Regolamento Delegato (UE) n. 90/2017.

Il riconoscimento di tutti i suddetti rimborsi è condizionato alla frequenza, da parte del giovane, di almeno il 70% del monte ore mensile previsto dal progetto formativo.

www.regione.puglia.it

Sezione Formazione

Via Corigliano 1 - Zona industriale - 70100 – Bari - Tel: +39 080 540 7645

mail: servizio.formazioneprofessionale@regione.puglia.it -

pec: servizio.formazioneprofessionale@pec.rupar.puglia.it



I rimborsi sopra detti sono corrisposti a titolo di pagamento diretto al tirocinante, con cadenza bimestrale, dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), secondo le modalità definite da apposita Convenzione, in esito all'autorizzazione al pagamento disposta dalla Regione Puglia.

Fatte salve le disposizioni contenute nella convenzione tra INPS e Regione Puglia, ai fini dell'erogazione del contributo in favore del tirocinante, entro cinque giorni dal compimento del periodo di tirocinio, che coincide con quello indicato nella predetta convenzione ai fini della periodicità del pagamento (bimestrale), il soggetto proponente dovrà consuntivare le attività di cui alla Misura 5 bis – Indennità producendo la seguente documentazione.

- Limitatamente al I bimestre:
 - Documentazione relativa alla verifica dello status di NEET (autodichiarazione, check list e copia del documento di identità del giovane);
 - Patto di servizio sottoscritto dall'operatore del CPI/ente accreditato per i servizi al lavoro inserito nel catalogo dei soggetti attuatori della Misura 1B e dal giovane (ovvero dal tutore, se minore);
 - Piano di Azione Individuale firmato dall'operatore dell'ente accreditato per i servizi al lavoro e/o ai servizi formativi e dal giovane (ovvero dal tutore, se minore):
 - Copia della convenzione di tirocinio/Traineeship Agreement e del progetto formativo individuale (Individual internship project);
 - Copia della comunicazione obbligatoria (per i tirocini in mobilità interregionale) o eventuale documentazione equivalente (per i tirocini in mobilità transnazionale):
 - Documentazione attestante la copertura Inail del tirocinante (per i tirocini in mobilità interregionale) o documentazione equivalente (per i tirocini in mobilità transnazionale):
 - Copia della polizza per la responsabilità civile verso terzi e attestazione del pagamento del relativo premio (per i tirocini in mobilità interregionale) o documentazione equivalente (per i tirocini in mobilità transnazionale);
 - Istanza di erogazione della indennità mensile di partecipazione firmata dal tirocinante, contenente, tra l'altro, l'indicazione dei pertinenti riferimenti normativi per la quantificazione dell'indennità mensile (per i tirocini in mobilità interregionale), dell'importo spettante e dell'IBAN sul quale accreditare il contributo:
 - copia del registro presenze di tirocinio generato dalla piattaforma e debitamente compilato dal tutor e dal tirocinante con indicazione della data e dell'orario di inizio e fine della giornata formativa, delle materie e/o degli argomenti trattati;
 - copia del registro presenze debitamente compilato dal/dai docenti e dagli allievi con indicazione della data e dell'orario di inizio e fine lezione, degli orari di ingresso e uscita degli allievi, delle materie e degli argomenti trattati (per gli eventuali costi di formazione dei tirocini in mobilità transnazionale);



- curriculum vitae del/dei docente/i che ha/hanno impartito la formazione (per gli eventuali costi di formazione di gruppo dei tirocini in mobilità transnazionale);
- o Per ogni bimestre:
 - Istanza di erogazione della indennità mensile di partecipazione firmata dal tirocinante, contenente, tra l'altro, l'indicazione dei pertinenti riferimenti normativi per la quantificazione dell'indennità mensile (per i tirocini in mobilità interregionale), dell'importo spettante e dell'IBAN sul quale accreditare il contributo;
 - copia del registro presenze di tirocinio generato dalla piattaforma e debitamente compilato dal tutor e dal tirocinante con indicazione della data e dell'orario di inizio e fine della giornata formativa, delle materie e/o degli argomenti trattati:
 - eventualmente, laddove non conclusa nel corso del primo bimestre: (i) Registro presenze debitamente compilato dal/dai docenti e dagli allievi con indicazione della data e dell'orario di inizio e fine lezione, degli orari di ingresso e uscita degli allievi, delle materie e degli argomenti trattati (per gli eventuali costi di formazione dei tirocini in mobilità transnazionale); (ii) Curriculum vitae del/dei docente/i che ha/hanno impartito la formazione (per gli eventuali costi di formazione di gruppo dei tirocini in mobilità transnazionale);

Si precisa che tutta la documentazione prodotta in lingua straniera dovrà essere accompagna dalla relativa traduzione in lingua italiana e dalla dichiarazione di conformità della traduzione.

Il soggetto promotore è obbligato in solido con il soggetto utilizzatore al pagamento delle indennità spettanti al tirocinante anche nel caso in cui le stesse non possano essere riconosciute, anche solo parzialmente, per responsabilità degli operatori del soggetto promotore e/o utilizzatore, ed in ogni caso per responsabilità non riconducibili al destinatario. Relativamente alla Misura 5 *bis*, la Regione Puglia, considerata la natura interregionale e transnazionale dell'attività, si riserva di integrare, modificare e specificare le sopra riportate previsioni in corso di esecuzione delle attività.

PERCORSI 1 BIS E 2 BIS

Relativamente ai percorsi 1 *bis* (Accompagnamento al lavoro + Tirocinio extra-curriculare, anche in mobilità geografica) e 2 *bis* (Tirocinio extra-curriculare, anche in mobilità geografica + Accompagnamento al lavoro), di seguito vengono fornite le regole di riconoscimento della remunerazione spettante in ipotesi di combinazione delle Misure 5/5 bis e 3.

A) Combinazione Misura 5/5bis + 3

Le regole che orientano l'individuazione della remunerazione cui potrà avere accesso il soggetto promotore sono indipendenti rispetto all'erogazione delle misure nell'ambito dello stesso percorso (1 Patto di servizio; 1 adesione) ovvero nell'ambito di due o più percorsi (2 o

www.regione.puglia.it

Via Corigliano 1 - Zona industriale - 70100 – Bari - Tel: +39 080 540 7645

mail: servizio. formazione professionale @regione.puglia. it-

 $\textbf{pec:} \ \underline{servizio.formazione professionale@pec.rupar.puglia.it}$



più Patti di Servizio; 2 o più adesioni). Occorre invece tenere presente le seguenti variabili entro le quali può attuarsi la combinazione delle due misure:

- 1) identificazione degli operatori che erogano le misure: il medesimo operatore eroga le due misure; le misure sono erogate da due operatori diversi;
- 2) identificazione dell'azienda presso la quale il giovane destinatariosvolge l'esperienza di tirocinio e dalla quale viene in seguito assunto: medesima o diversa azienda;
- 3) lasso temporale tra la conclusione del tirocinio e l'attivazione del contratto di lavoro subordinato tramite una comunicazione obbligatoria (CO): il rapporto di lavoro è attivato entro 30 giorni dalla conclusione del tirocinio; il rapporto di lavoro è attivato oltre i 30 giorni dalla conclusione del tirocinio.

Nel seguito si riporta lo schema di riconoscimento della remunerazione derivante dall'attuazione in combinazione delle due misure. Lo schema – attraverso la combinazione delle variabili di cui sopra - rappresenta la declinazione puntuale e di dettaglio di quanto già previsto dalla scheda Misura 5/5bis.

ATTIVAZIONE DI UN CONTRATTO IN SEGUITO AL TIROCINIO (5 + 3)					
	Stessa azienda; Stessa azienda;		Diversa azienda;	Diversa azienda;	
	Stesso operatore	Diversi operatori	Stesso operatore	Diversi operatori	
	accreditato	accreditati	accreditato	accreditati	
CO entro 30 gg dal termine della misura tirocinio	Remunerazione 3 (caso a)	Remunerazione 3 al primo operatore (caso b)	Remunerazione 5 + 3 (caso c)	Remunerazione 5 al primo operatore e remunerazione 3 al secondo operatore (caso d)	
CO oltre 30 gg dal termine della misura tirocinio	Remunerazione 5 (caso e)	Remunerazione 5 al primo operatore (caso f)	Remunerazione 5 + 3 (caso g)	Remunerazione 5 al primo operatore e remunerazione 3 al secondo operatore (caso h)	

B) Combinazione Misura 3 + 5/5bis

Sulla base di quanto previsto nelle "Linee Guida in materia di tirocini formativi e di orientamento" ai sensi dell'art. 1, commi da 34 e 36, della legge 92/2012, il tirocinio consiste in una esperienza formativa on the job che non si configura come un rapporto di lavoro. Il tirocinio è volto a creare un contatto diretto tra un soggetto ospitante e il tirocinante allo scopo di favorire l'arricchimento del bagaglio di conoscenze, l'acquisizione di competenze professionali e l'inserimento lavorativo.

In ragione delle finalità appena richiamate, le stesse Linee Guida dispongono che il tirocinio non possa essere attivato nell'ipotesi in cui il tirocinante abbia avuto un rapporto di lavoro, una collaborazione o un incarico (prestazione di servizi) con il medesimo soggetto ospitante negli ultimi due anni precedenti all'attivazione del tirocinio. Il divieto di promuovere un tirocinio presso la stessa azienda con cui il giovane aveva instaurato un precedente rapporto di lavoro dovrà essere applicato nell'ambito di una stessa adesione o al verificarsi di una nuova iscrizione da parte del destinatario, laddove la promozione sia realizzata dallo stesso Soggetto Promotore o da uno diverso (caso o, p, q, r).



ATTIVAZIONE DI LIN T	IROCINIO IN SEGUITO AD	LIN RAPPORTO DI I	AVORO (3 + 5/5RIS)		
All Welone Bloth	Stessa azienda;	Stessa azienda;	Diversa azienda;	Diversa azienda;	
	Stesso operatore	Diversi operatori	Stesso operatore	Diversi operatori	
	accreditato	accreditati	accreditato	accreditati	
Unico percorso (1 Pds - stessa adesione)	NO (Linee Guida Tirocini) (caso o)	NO (Linee Guida Tirocini) (caso p)	Remunerazione 3 + 5 (caso s)	Remunerazione 3 + 5 (caso t)	
Più percorsi (2 o più Pds - diversa adesione)	NO (Linee Guida Tirocini) (caso q)	NO (Linee Guida Tirocini) (caso r)	Remunerazione 3 + 5 (caso u)	Remunerazione 3 + 5 (caso v)	

Si prevede, invece, il riconoscimento di entrambe le remunerazioni (3 e 5/5bis) nei casi in cui l'azienda che assume il giovane destinatario sia diversa da quella presso la quale si svolgerà il tirocinio promosso dal medesimo Operatore (caso s) nell'ambito della stessa adesione o di una nuova (caso u). Inoltre, il riconoscimento della remunerazione di entrambe le misure è ammesso – sia nel caso in cui le misure siano erogate nell'ambito di un medesimo percorso sia nel caso in cui le misure siano erogate nell'ambito di più percorsi – nel caso in cui i servizi siano erogati da Operatori diversi, contribuendo l'uno all'assunzione del giovane e l'altro all'attivazione di un successivo tirocinio presso un'azienda differente (caso t e v).

pec: servizio.formazioneprofessionale@pec.rupar.puglia.it



ALLEGATO B

(costituente parte integrante e sostanziale dell'Atto Unilaterale d'Obbligo)

Elenco degli enti e delle sedi pre-qualificate riguarda esclusivamente gli enti costituitisi in ATS e le relative sedi

I/la sottoscritto/a(nome)	(cc	ognome)	_, nato/a a _		
l e residente in		, Via/Pia:	zza	n°	,
CF	in quali	tà di Legal	e Rappreser	ntante/Procu	ratore
dell'Ente		, con sede	in		,
CF	, pa	rtita IVA			PEC
	soggetto	capofila e	mandatario	dell'Associ	azione
Геmporanea di Scopo demom					
oratica)					
medesima, da:					
· -	,	con sede in			, e
sede operativa in		,CF			
partita IVA					
(mandante);					
	,	con sede in			, e
sede operativa in					
partita IVA					
(mandante);					
	,	con sede in			, e
sede operativa in					
partita IVA					
(mandante);					
		con sede in			. е
sede operativa in					
partita IVA					
(mandante);					
- (ripetere tante volte quanto n	ecessario')			
injetere tante voite quanto in	ccessuilo	ı			

Sezione Formazione